

XXXII.

TORNATA DEL 30 APRILE 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedo — Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Approvazione degli articoli dal 12 al 34 inclusivo, eccettuato l'articolo 28 rinviato all'Ufficio centrale — Rinvio all'Ufficio centrale dell'art. 35 — Prendono parte alla discussione i senatori Deodati, Pierantoni, Castagnola, Griffini, Cambray-Digny, Gaddo, Villari, Riberi, Lampertico, Majorana-Calatábiano, Di Sambuy, Puccioni, il presidente del Consiglio ed il senatore Costa, relatore.*

La seduta è aperta alle ore 2.20 pom.

È presente il presidente del Consiglio, ministro dell'interno: interviene in seguito il ministro della guerra.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il signor senatore Bertini chiede un mese di congedo per ragioni di malattia.

Se non vi sono opposizioni questo congedo si intende accordato.

Seguito della discussione sul progetto di legge:
« Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza »
(N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Approvatosi, come il Senato rammenta, nella seduta di ieri l'art. 11, passeremo ora al dodicesimo.

Ne do lettura.

Art. 12.

La nomina di una donna maritata a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, non ha effetto se, entro quindici giorni dalla pubblicazione prescritta dall'art. 33, non viene prodotta all'autorità politica del circondario l'atto di autorizzazione maritale, preveduto nell'art. 134 del Codice civile.

Il signor senatore Deodati propone a quest'articolo un emendamento del tenore seguente:

« A far parte della congregazione di carità o di altra istituzione di beneficenza possono essere elette soltanto le donne nubili o vedove e che sieno *sui juris* ».

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Deodati.

Senatore DEODATI. Signori senatori! L'art. 12 che è in discussione è stato escogitato di pianta dall'Ufficio centrale; esso è una creazione sua, è un'aggiunta, perchè di tale idea non v'ha traccia nel progetto ministeriale, quale venne presentato al Senato.

Io ignoro se il signor ministro dell'interno farà buon viso all'articolo aggiunto dall'Ufficio centrale.

Vorrei sperare che no. Certo io credo e ne ho la persuasione che, o conviene emendarlo come io propongo, o conviene sopprimerlo, facendo ritorno puramente e semplicemente al progetto di legge.

La relazione sempre egregia, anche in questa parte, ci narra le proposte fatte e le discussioni avvenute nell'Ufficio centrale sopra quest'articolo. Essa ci dice che nell'Ufficio vi fu chi aveva opinato d'includere nell'art. 11 anche la lettera b dell'art. 29 della legge comunale e provinciale, locchè suonava esclusione di tutte le donne a fungere l'ufficio di membro della congregazione di carità, ma che la maggioranza dell'Ufficio venne in diversa sentenza: considerando che la donna, tanto per la sua volontà, quanto per la sua intelligenza può molte volte benissimo accudire agli uffici di pubblica beneficenza, e che anzi per talune opere, e quando specialmente si tratta dell'infanzia, dei poveri di sesso femminile, le donne vi sono più adattate assai degli uomini.

Io applaudo a quest'ordine d'idee, e alla massima che le donne siano ritenute in genere, capaci ed eleggibili a quest'ufficio; quindi non ho certamente il pensiero di oppormi avvegnacchè tutti sanno che in quest'argomento io vado molto più in là di altri.

Però l'Ufficio centrale, una volta fissata la massima generale della capacità delle donne, ha dovuto pensare, ed ha pensato, che secondo la nostra legislazione civile non è possibile fare alla donna maritata l'uguale trattamento che alla donna nubile e alla vedova. Quindi discutendo questo tema si trovò - è sempre la relazione che me ne erudisce - in presenza di tre partiti accuratamente esaminati.

Il primo partito era quello di limitare la capacità soltanto alle donne, maggiorenni ben inteso, nubili e vedove; lo che altro non è che il mio emendamento.

Il secondo partito avvisato dalla maggioranza dell'Ufficio centrale era quello di dichiarare; che mediante la elezione fatta dal Consiglio comunale si dovesse avere per implicita l'autorizzazione maritale.

Il terzo partito era quello di richiedere nel caso d'elezione delle donne maritate l'autoriz-

zazione maritale conseguente, per renderla valida ed efficace.

L'Ufficio centrale ha rigettato il primo partito e lo ha rigettato per una ragione che, mi si permetta di dirlo, mi sembra poco concludente, quella cioè che anche le donne maritate possono avere l'attitudine come tutte le altre.

Se parliamo di attitudine intellettuale e volitiva, nessuno lo contende. Altra cosa però è l'esercizio effettivo pel quale non si richiede soltanto una capacità od un'attitudine generica.

Ha rigettato il secondo partito perchè lo trova evidentemente pericoloso, atto a turbare l'ordine ed il buon governo delle famiglie. Quindi s'appigliò al terzo.

Credo d'aver riassunto esattamente tanto la storia o la genesi dell'articolo, quanto le varie tesi che l'Ufficio centrale ha discusso nel suo seno, non che i motivi ed il modo delle prese risoluzioni.

Ma mi permetta l'Ufficio centrale di dirgli con la mia solita franchezza: che per evitare un inconveniente è caduto in un altro ben maggiore, per cui, a mio avviso, torna inammissibile l'esigenza dell'autorizzazione maritale.

Mi conceda il Senato di richiamare, locchè faccio soltanto per fissare il punto di partenza, una cosa che tutti sanno ad esuberanza.

Ognuno conosce, che all'infuori della Lombardia e della Venezia, le quali per quarant'anni ebbero un Codice (chiamato bensì austriaco, ma che sostanzialmente è molto italiano) il quale non conosceva l'istituzione dell'autorizzazione maritale, per cui il maschio e la femmina erano allo stesso livello, tutte le altre regioni della penisola, erano, con qualche minima differenza, sottoposte a questo regime dell'autorizzazione. L'istituto che esisteva, ripeto, più o meno in tutte le altre regioni vi esisteva in condizioni più gravose di quello che è stato ordinato nel Codice italiano.

Le commissioni autorevolissime che si occupano della redazione del Codice civile, non ebbero coraggio di abbandonare l'istituto dell'autorizzazione maritale, comunque sapessero bene che 5 milioni d'italiani, abitanti una parte certamente eletta d'Italia, avevano fatto l'esperimento di un quarantennio senza nessun pratico inconveniente.

Ora quelle commissioni ed il Governo fecero una specie di transazione: ridussero al minimo

i vincoli; per cui ne avvenne, che, mentre le donne maritate lombarde, e le venete subirono una *diminutio capitis*, le donne maritate dell'altre provincie trovarono un alleggerimento nel vincolo della loro libertà.

Vediamo ora che cosa è questo istituto dell'autorizzazione della donna maritata. Basta guardare gli articoli fondamentali, che sono gli articoli 134, 135 e 136 del Codice civile, col completamento fatto dall'arti. 13 del Codice di commercio, che poi è uguale al corrispondente articolo del Codice di commercio del 1865.

Il Codice civile all'art. 134 dichiara che la moglie non può donare, alienare beni immobili, assoggettarli ad ipoteca, contrarre mutui, riscuotere o cedere capitali, costituirsi sicurtà e transigere senza l'autorizzazione del marito.

Questa enumerazione, niuno lo può contendere, è tassativa, imperocchè in materia di libertà personale tutte l'eccezioni sono, e non occorre mai dimenticarlo, sempre rigorosamente ristrette.

Or bene che cosa fa l'Ufficio centrale col suo art. 12? Nientemeno che una aggiunta al Codice civile, poichè se il Codice civile domanda l'autorizzazione del marito esclusivamente per quegli oggetti tassativi che ho indicati, il chiedere l'autorizzazione maritale per un altro suo atto affine di farlo valido, è chiaro che equivale ad aggiungere una disposizione al Codice civile; e per di più con una legge d'ordine amministrativo, ossia di sbieco o di straforo.

Sarebbe irriverente persino, se io al Senato dicessi che per toccare al Codice civile, bisogna farlo di proposito in seguito a speciali e maturi studi, e quando si fosse manifestato nei costumi e nella vita del paese un nuovo bisogno che importasse una innovazione al Codice civile.

Nell'art. 134 non comparisce, certo o non poteva comparire, per la gran ragione dei tempi, l'autorizzazione del marito a che la moglie assuma una funzione pubblica.

Starò a sentire come l'abilità e la maestria del relatore arriverà a dimostrare a me ed ai colleghi che in codesto modo non si faccia una aggiunta al Codice civile. È vero o non è vero che se domani si facesse una seconda edizione del Codice civile, ed approvato che fosse questo articolo, bisognerebbe aggiungere questo

caso di autorizzazione maritale per renderlo conforme allo stato della legislazione?

Perciò sorge la necessità, o di emendare l'articolo nel mio senso, se non volete modificato il Codice, perchè per lo stesso ora la donna, eccettuate le sole antedette occorrenze, è libera e dispotica del suo essere, della sua persona e de'suoi beni, o di sopprimere l'articolo per tornare al pensiero logico - conforme al Codice civile - del ministro proponente la legge e della Camera dei deputati.

Aggiunte al Codice civile non se ne possono fare dopo un quarto di secolo che è in vigore, e in questo tema — postochè desso ha ridotto al *minimum* le restrizioni della libertà della donna. Aggiungere oggi, riguardo alla libertà che è rimasta alla donna maritata un altro vincolo, diminuirlo ancora sarebbe un assurdo nella evoluzione storica e politica della libertà, e mi parrebbe davvero una vera anomalia.

Per me non v'ha dubbio che il signor ministro proponente, la Commissione parlamentare e la Camera hanno detto, o certo pensato questo.

Non si può, all'occasione di questa legge, innovare al Codice civile, meno ancora lo si può modificare nel senso della restrizione della libertà, chè sarebbe piuttosto caso d'innovarlo nel senso della maggiore libertà; con che s'è significato: che un nuovo fatto per essero fuori del Codice civile, è di per sè uno di quei tanti casi e momenti della vita e dell'essere della donna maritata pei quali lo stesso Codice civile non esige alcuna autorizzazione.

Dico dunque al Senato: non ne parlate, lasciate la piena libertà, fuori della cerchia dei vincoli esistenti. Quando voi sopprimiate l'articolo, voi sarete rientrati nell'ordine logico; e allora tutte le donne saranno trattate alla medesima stregua come lo sono già tutte egualmente, vedove, nubili, maritate in tutti gli oggetti pei quali non è richiesta l'autorizzazione maritale.

Quando il mio emendamento non passasse non me ne accorerei; ma per tale evento mi riservo di sostituire la domanda di soppressione che è equivalente.

La questione o la ragione giuridica per la quale, e facendo ad un tempo omaggio alla conservazione inviolata del Codice civile, non che del principio di libertà in genere ed in ispecie

della libertà delle donne, di cui son tenerissimo..., sensate se faccio una parentesi, ricordando ancora ch'io l'ho veduta e provata questa libertà piena ed intiera delle donne, per il corso di 40 anni senza aver riscontrato verun inconveniente.

Io sono caldo partigiano della maggior libertà delle donne sempre però entro i confini giusti ed i limiti razionali; perocchè io non sono secondo a nessuno ad abborrire da que' sistemi escogitati da sbrigliate fantasie e che vengono patrocinati da spiriti irrequieti che si fanno fautori di sfacciate immoralità.

La questione giuridica che ora è intavolata, diceva, si esplica poi sotto di altri aspetti. Esponendoli, io mi rivolgo particolarmente ai magistrati che siedono in quest'aula.

Voi, o signori dell'Ufficio centrale, dovrete in ogni caso o far opportune dichiarazioni ovvero emendare il proposto art. 12.

Ed invero, voi avete citato soltanto l'art. 134 senza fare riferimento nè all'art. 135, nè - locchè più monta all'art. 136, - la qualcosa farebbe ritenere che l'Ufficio centrale abbia esclusivamente ed assolutamente avvisato il caso nel quale l'autorizzazione maritale possa venir data soltanto, e, personalmente dal marito.

L'articolo 135 indica de' casi nei quali la donna è dispensata dall'autorizzazione del marito anche peggli affari enumerati nell'art. 131 i quali sono: quello in cui il marito sia minore, intordetto od assente, o condannato, per più d'un anno di carcere; quello che la moglie sia separata giudizialmente dal marito, e quello che essa eserciti la mercatura. Non occorre dire che l'esercizio della mercatura, presuppone già un'autorizzazione espressa o tacita. E l'art. 136 parimente non richiamato dichiara poi: che quando il marito ricusa l'autorizzazione, ovvero la donna sia separata per colpa del marito o per colpa reciproca, l'autorizzazione dev'essere data dal tribunale civile.

Io perciò domando all'Ufficio centrale, se colla citazione fatta dell'art. 131 intenda avvisare esclusivamente alla stessa senza riferimento alcuno agli altri due che ho ricordato. Così essendo, può passare la preterizione dell'art. 135 ma non quella dell'art. 136. Ed in vero che cosa fa codesto articolo? Esso sanziona un supremo principio di diritto pel quale - meno i casi rarissimi, casi in cui l'atto a formarsi o ce-

lebrarsi deve - come dicesi nel linguaggio della scuola - essere personalissimo, quale sarebbe il matrimonio, ogni atto di una persona che la stessa non possa o non voglia fare, può venir surrogato dal decreto o dalla sentenza del giudice, la quale ha tutti gli effetti equipollenti e determina le medesime conseguenze giuridiche.

Tengo per fermo che questa sia tesi correctissima, imperocchè quel principio, di regola, non soffre eccezioni.

Se uno validamente obbligato, ricusa di sottoscrivere il contratto si surroga la coazione giuridica dell'autorità giudiziaria; ed è indubitato che la legge civile rimette appunto al magistrato d'intervenire per dar corpo ed efficacia all'atto che uno non voglia o non possa fare.

Ora se voi non ammettete cosiffatta equipollenza, voi fate una distinzione odiosa fra le donne maritate; perchè escluderete dalla eleggibilità una classe, quella delle donne separate dal marito per propria colpa o per colpa reciproca, e tutte quelle che possono sentirsi una vocazione decisa ad esercitare la funzione e se ne trovano impedita da un capriccio o dalla mala volontà del marito.

Ma ammesso un tacito riferimento all'art. 136 credete voi congruo, morale, ed adatto alle funzioni del giudice, che possa portarsi in Tribunale, sia pure in Camera di Consiglio, una di queste controversie?

Pensate che la Camera di Consiglio deve far citare il marito e ciò non è certamente bello. D'altra parte che criteri adopererà il giudice? Quando il dibattito sulla concessione della autorizzazione s'aggira nei casi contemplati dal Codice, esso non ha a guardare, come è suo proprio compito, se non all'ordine interno della famiglia e non vede che rapporti ed interessi economici: nel che trova schietti e precisi criteri per risolvere la controversia. Supponiamo invece il caso di una donna eletta e che desideri di accettare l'Ufficio. Il marito potrebbe avere una buona ragione per negare il suo assenso dicendo: Non avrei nessuna difficoltà di accordarvi, cara moglie, il mio consenso ad esercitare queste funzioni; ma quello che mi fa ombra sono le qualità personali di coloro che voi avrete per colleghi.

Per un marito questo certamente è un buon motivo, ma è chiaro che il magistrato non potrebbe egli pesare ed apprezzare quest'ordine

di criteri. Guardate bene la cosa sotto tutti gli aspetti e vi persuaderete che l'articolo 12 non può stare; avvegnacchè pur riconoscendo teoricamente nella donna maritata la stessa attitudine che nella vedova e nella nubile, finchè stia il Codice civile quale è, con l'istituto della autorizzazione maritale, non vi è posto per la donna maritata ad esercitare questo ufficio di membro della congregazione di carità. Se invece sopprimete l'articolo 12, tutto rientra nell'ordine logico e sparisce ogni difficoltà. |

Fin qui ho esposto le ragioni di ordine giuridico. Domando venia al Senato se continuo a parlare intrattenendolo di altri argomenti che attengono all'ordine morale ed hanno fondamento in ragioni di convenienza sociale.

Io dubito assai che pur con l'articolo dodicesimo, la donna maritata non acquisterebbe quella vera capacità ch'io penso essa per se stessa non ha ad esercitare cosiffatta pubblica funzione. La donna maritata fa parte di una famiglia, e perciò temo che questo articolo possa aver l'effetto di ingenerare o fomentare dei conflitti domestici, fra le aspirazioni della moglie ad esercitare la funzione pubblica e le resistenze legittime od anche capriccioso del marito; per cui ne verrebbe una nuova esca per far sorgere dissapori coniugali nell'interno della famiglia.

Signori, non facciamo delle idealità ma siamo positivi o guardiamo appunto al lato pratico della questione.

La credete ben solida oggidì la Società coniugale?

In questi tempi, nei ricchi è affievolita per cause specifiche e negli altri più o meno agiati ed in tutti quelli che non hanno nemmeno l'agiatazza, la tranquilla armonia del consorzio coniugale è sempre minata dalle difficoltà economiche assolute o relative della vita.

Guardate la statistica sulle separazioni ed al numero delle separazioni di fatto e credete, o signori, che dato un simile *substratum* non è bene aggiungere elementi atti ad agitare e scuotere la concordia fra coniugi.

Sono molti i matrimoni nei quali si avvera la combinazione che la donna ha un valore morale superiore a quello dell'uomo. Il marito, ad esempio, non è chiamato ad esercitare alcuna funzione, non ha grande considerazione

o quella - moralmente nulla - che gli può venire dai quattrini che possiede.

Or bene, la donna a lui superiore, che ha naturalmente *les défauts de ses qualités* sente molto lo spirito di gara. Una è chiamata ad esercitare una funzione, e l'altra di conseguenza dice: voglio esserlo anch'io. Ed il marito si sente mortificato vedendo la moglie chiamata ad un ufficio e lui no. È probabile che ciò solo basti a iniziare e destare malumori, e ciò non può contrastarsi, considerate le cose praticamente e bandite che sieno le idealità.

Inoltre, o signori, la donna maritata ha la famiglia. Ho consultato i documenti sul movimento della popolazione ed ho trovato che, provvidenzialmente, i connubi sterili sono una eccezione, ed i connubi fecondi, qualche volta troppo fecondi, la regola.

Or bene, o signori, la donna maritata, avendo la famiglia, è opportuno e congruo che stia a casa sua e presti la vera e fruttuosa beneficenza a suo marito ed ai suoi figli nell'interno delle pareti domestiche. E quando adempie completamente ai suoi doveri verso il marito e verso la prole state certi, o signori, che non avrà tempo da consumare all'esercizio delle funzioni pubbliche e nemmeno in quelle della congregazione di carità.

Signori, permettetemi che io vi presenti una citazione, che evochi un ricordo. È la citazione di un romanziere. Non vi spaventate, perchè vi è romanziere e romanziere. Ve ne è uno che noi citiamo ogni giorno fruttuosamente in questioni politiche, economiche e sociali, il Manzoni. E perchè ciò? perchè i romanziere quando sono uomini di gran levatura, sono grandi filosofi, grandi pensatori e grandi osservatori, che espongono le loro dottrine in un modo figurato, plasmandole in un racconto per renderle più vigorose.

Conoscete, o signori, *Carlo Dickens* che ben si potrebbe chiamare il Manzoni inglese, se non più, almeno per l'effetto che ha prodotto colle sue opere?

In un egregio volume, ei rappresenta un momento in cui, donne delle varie classi di Londra si erano riscaldate per fare la beneficenza a pro d'una folla di ragazzi selvaggi, di negri trasportati non so da qual parte dell'Africa il cui nome barbaro ora non mi ricordo.

Questi fanciulli protetti e beneficati da quelle

donne la maggior parte maritate, sapete che spettacolo presentavano?

Erano lindi, puliti, ben vestiti, e di riscontro i figli loro legittimi si vedevano sporchi con abiti laceri, e colle calzature sdrucite.

Ed io vi so dire, che come altri volumi di quello scrittore, quale il *Bli-chaus* e quello delle memorie di *Pichwevich*, ebbero l'effetto di determinare delle buone innovazioni nella legislazione inglese - ad esempio, l'abolizione dell'arresto personale per debiti - questo volume cui alludo col ridicolo e colle odiosità che vi ha cosperso ha contribuito a far sparire la moda di quella eccentrica beneficenza.

Or bene, o signori, rispettiamo la donna maritata, non togliamola alla famiglia, e non diamo esca a ciò che sorgano cause speciali di dissapori e dissidi; e facciamo tutto questo, non violando punto il Codice civile.

Ripeto, se non passa l'emendamento che ho proposto, domanderò la soppressione dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Deodati, è appoggiato.

(È appoggiato).

Non essendovi oratori iscritti pregherò il relatore dell'Ufficio centrale di esprimere l'avviso dell'Ufficio stesso.

Senatore COSTA, *relatore*. Io ho ascoltato il discorso dell'onorevole senatore Deodati con quell'attenzione che merita l'autorità dell'oratore non solo, ma anche l'importanza dell'argomento; giacchè io non dissimulo che l'argomento da lui trattato è veramente importante e merita lo studio che ha cercato di farne l'Ufficio centrale, le diverse soluzioni che ha studiato e le proposte che ne sono derivate. Ma appunto perchè ho ascoltato attentamente l'oratore parmi di aver diritto di dedurre che l'opinione prevalente nel fondo dell'animo suo, sebbene mascherata dall'arte sagace dell'eloquente oratore, è questa che la donna non debba entrare a far parte delle amministrazioni delle congregazioni di carità...

Senatore DEODATI. No, no.

Senatore COSTA, *relatore*... Questa è l'impressione che ha fatto a me il discorso dell'onorevole oratore. E questa è appunto la vera questione; la questione sulla quale l'Ufficio centrale fu lungamente esitante e intorno alla quale vi fu

una certa divisione di voti. Parecchi dei nostri colleghi preferivano l'originale disegno ministeriale, il quale non ammetteva l'eleggibilità della donna a far parte delle congregazioni di carità, a meno che non vi fossero chiamate direttamente dalle tavole di fondazione; e non fu che per raccogliere una maggioranza intorno a questa eleggibilità che si è studiato l'espediente dell'autorizzazione maritale perchè la nomina della donna maritata a far parte della congregazione di carità o di altra istituzione di beneficenza possa avere effetto.

Io debbo per lealtà dichiarare, innanzi tutto, che in parecchi dei principj di diritto accennati dal collega Deodati sono d'accordo con lui. Ma non sono d'accordo nella loro esplicazione, nella loro pratica attuazione. Io per esempio concordo con lui nel ritenere che la enumerazione delle incapacità stabilite nell'art. 134 è un'enumerazione tassativa. Sono d'accordo con lui che una legge politica amministrativa non potrebbe aggiungere un'incapacità che non è scritta nel Codice civile.

Ma la questione non deve essere posta in questi termini, ma in questi altri, e cioè, che nell'esercizio delle funzioni di amministratore della beneficenza, si va necessariamente incontro ad alcune di quelle incapacità che sono stabilite nell'art. 134 del Codice civile e ne accenno alcune.

L'art. 134 dice: « che la donna non può sottoporre i propri beni ad ipoteca »: ebbene, in uno degli articoli del progetto che verrà fra poco discusso è disposto che un semplice decreto della Giunta provinciale amministrativa, che concreti in fatto i termini di una responsabilità di danni a carico dell'amministratore, può servire di titolo per ottenere dall'autorità giudiziaria provvedimenti conservativi sui loro beni.

Dunque pel solo fatto di partecipare all'amministrazione di un'istituzione di beneficenza, la donna va incontro alla possibilità di veder diminuito il patrimonio familiare, e scossa e pregiudicata l'economia domestica.

Ma non basta.

Si dice nell'art. 134 del Codice civile che la donna maritata non può costituire sicurtà; or bene nell'amministrazione della congregazione di carità possono esservi dei casi nei quali sorge la responsabilità solidale degli amministratori.

E quindi per il solo fatto di formar parte della congregazione di carità, la donna viene implicitamente ad assumere delle obbligazioni solidali.

Lo stesso art. 134 del Codice civile dice che non si può stare in giudizio relativamente ad alcuno degli atti ora menzionati senza autorizzazione maritale. Orbene, la legge che ora stiamo esaminando prevede moltissimi casi di responsabilità, nei quali la donna potrà essere chiamata essa stessa o dovrà necessariamente discendere essa stessa in giudizio per rispondere del fatto proprio come amministratrice.

Senza quindi aggiungere nulla all'art. 134 del Codice civile, esso comprende evidentemente certi fatti che sono indissolubilmente legati alla responsabilità che si assume dal rappresentante della congregazione di carità. Ora quale è la portata della disposizione che discutiamo? Nulla aggiunge alle incapacità stabilite dal Codice civile, ma si limita a dichiarare alcuni casi nei quali tale incapacità dovrà ritenersi applicabile; e per togliere ogni discussione ed ogni dubbio suggerisce mezzo e forma per superarle.

Il nostro collega Deodati ragiona poi degli inconvenienti e dice: ma voi non siete nè chiari, nè completi; se è veramente l'istituto dell'autorizzazione maritale che volete applicare in tutto il suo vigore, perchè non richiamate l'articolo 135 e l'art. 136?

Volete passarvi senz'altro delle limitazioni stabilite nell'art. 134? Volete negare il diritto di ricorrere ai tribunali allorchè l'autorizzazione non sia accordata?

L'Ufficio centrale ha esaminato anche queste questioni, ed ha creduto necessario, od almeno molto opportuno di lasciare che la pratica trovi modo di risolvere questa difficoltà, di togliere queste scabrosità. L'Ufficio centrale si è preoccupato della necessità di esprimere il caso ordinario, che è quello della donna maritata che sta col marito. Le altre sono eccezioni; e se sono tali, richiamate quelle, rimangono necessariamente richiamate anche queste ultime: e se vi è dubbio si risolve coi principî generali del diritto.

Del resto, volete voi vedere come in una questione come questa le regole assolute debbano essere lasciate da parte, e basti provvedere alla condizione ordinaria e generale?

Ebbene io invoco l'autorità dello stesso onorevole collega Deodati.

Egli ci ha fatto un bellissimo ragionamento per dimostrare che la donna maritata dovrebbe starsene a casa sua a curare la famiglia. Ebbene egli si è dimenticato che vi sono molte donne maritate le quali non avendo figli potrebbero trovarsi in una condizione molto migliore delle nubili e delle vedove per adempiere gli uffici di carità.

Or bene a queste, secondo il suo sistema, non si provvederebbe; e cerca di giustificarsene osservando che essendo in minor numero, debbono essere sacrificate al numero maggiore.

Eguale risposta facciamo per le donne separate, per le donne le quali non ottengono l'autorizzazione del marito; saranno l'eccezione: e a questa eccezione la legge non deve soffermarsi a provvedere. Io prego quindi il collega Deodati a non insistere nel suo emendamento. È un temperamento che noi abbiamo creduto di adottare, fra due estremi. Da un lato eravi un principio d'ordine pubblico, l'autorizzazione maritale, che occorreva rispettare. Si può far voti perchè cessi; ma ora non si può toccare il Codice civile. Noi dobbiamo cercare di conciliare come meglio possiamo le sue disposizioni in questa materia...

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

Senatore DEODATI. Domando la parola.

Senatore COSTA, *relatore*... Dall'altro lato eravi la convenienza di far partecipare un maggior numero di persone all'amministrazione della beneficenza. Per questo abbiamo cercato il temperamento che è stato svolto nell'art. 12, e preghiamo il Senato di volerlo accettare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Ho un'idea: la fo palese.

Non potrebbe l'Ufficio centrale studiare un sistema, che dando libero corso alla parte utile, virtuosa che la donna può esercitare nell'opera di carità, ritogliesse le giuste preoccupazioni per la possibile responsabilità economica di lei schivando il timore che si potesse ledere il patrimonio dato in amministrazione al marito, nonchè offendere gl'interessi della famiglia? Non si potrebbe, per esempio, sanzionare che le donne chiamate nelle congregazioni di carità daranno un voto, che avrà efficacia di voto consultivo?

Io dico la verità: invece di supporre che questa legge sia scritta per tutte le donne penso veramente che sia una eccezione in favore di pochissime donne.

È certo che nell'avvenire della nostra società, sull'esempio di altre nazioni e per l'opera di parecchie donne italiane che esercitano per le loro virtù, per la loro modestia, un maestrato benefico non solamente sopra i fanciulli, ma sulle altre donne e sulle loro famiglie, sulle loro compagne ed anche sull'animo della gioventù sia molto da sperare dal sesso femminile.

È numerosa la serie delle buone opere compiute da buone madri; ve ne hanno di quelle essenzialmente proprie delle speciali attitudini del gentil sesso.

Io non divido l'opinione del mio onorevole collega, il senatore Deodati, che la donna fedele e massai, e perchè sia buona sposa e buona madre, non possa o non debba esercitare ufficio di soccorso, di carità, d'insegnamento nella patria. L'amministrazione del comune, le sventure dei nostri simili contengono tanta parte di dolore umano che meglio trovano eco nell'anima delle madri. Il comune è adunanza di famiglie.

Guardiamo i fatti contemporanei. Le città italiane vanno ordinando ed hanno spesso ordinato, senza guarentigia di legge, consigli di ispezione scolastici, comitati di gentildonne per le scuole elementari e normali femminili utilissimi. Io preferisco sempre di sentire che una gentildonna fu chiamata in un consiglio di signore per ispezionare le scuole, anzichè in un comitato del carnevale, o nelle fiore e nei balli anche quando rivolti a beneficenza.

Oltre alla virtù educativa, sono tante le sventure che talvolta passano inosservate per l'anima e pel sentimento dell'uomo, od alle quali l'uomo poco felicemente provvede, ma che toccano vivamente il cuore della madre dell'uomo, e che da costei ottengono benefica cura.

V'è tutta una storia della carità privata, moderna, palpitante, viva, opera specialissima delle donne, dalle cucine economiche ai baliafici, dalla croce rossa agli ospedali muliebri. Non vi è persona che meglio della donna sappia assistere al letto del sofferente, soccorrere le classi derolite e compiere nobili e civili virtù.

Perchè la legge, permettendo la elezione di queste donne nella congregazione di carità od

in altra fondazione di beneficenza, non sanziona che il loro voto non sia deliberante?

Il caso eccezionale della elezione consente norma singolare di diritto.

Così la donna salvata dalla responsabilità solidale attenderà benissimo alla carità...

Senatore CASTAGNOLA. Domando la parola.

Senato PIERANTONI... Invece il precetto della autorizzazione maritale e la regola della responsabilità collettiva renderanno vana l'ammissione.

Napoli, come non dovrebbe nominare la duchessa Ravaschieri che scrisse la storia della carità napoletana e fu costante e nobile operaia di beneficenza? Come non dovrebbe nominare la Meurichoff e qualche altra?

Chi non ricorda l'opera di queste pietose gentildonne durante il colera e l'immensa sventura di Casamicciola? I municipi in quei procellosi periodi delegarono a poche signore di dirigere ed ispirare la carità. Poche signore raccolte in comitati vestirono i poveri, raccolsero gli orfani, consolarono la miseria, il dolore. Noi stessi votammo legge speciale, per innalzare a corpo morale l'ospedale della duchessa Ravaschieri che prese il nome dall'unica figliuola che la morte crudelmente le tolse. Non eliminiamo adunque queste forze attive ed operose dalla carità; non facciamo legge oziosa.

Se l'Ufficio centrale accetta di studiare il pensiero della modificazione da me consigliata allora non faremo più distinzione tra donne nubili, tra maritate o vedove; non faremo esistere la strana anomalia morale, per cui la figlia nubile maggiorenni avrà maggiore capacità della madre che l'educò; che la moglie separata dal marito avrà maggiore potestà di colei che ancora onora il talamo coniugale; allontaneremo in questa maniera l'autorizzazione maritale, ispirata dal governo economico della famiglia?

Io non credo che il marito, che sia un onesto cittadino, possa sentire gelosia del suffragio popolare, che onora la propria moglie.

Penso che la buona moglie faccia il buon marito ed il buon marito la buona moglie, benchè la regola abbia le sue tristi eccezioni.

Se l'articolo sarà adottato senza riforma, le donne maritate non accenderanno dissidi domestici e sapranno anche escludere il possibile rimprovero che l'opinione pubblica potrebbe fare al

divieto maritale. Pensose della dignità e della economia domestica, si affretteranno nei quindici giorni a far pervenire ringraziamenti e rinunzie agli elettori. Il paese perderà il beneficio sperato.

Per queste ragioni e con questi sentimenti io prego il mio amico Deodati e gli egregi colleghi, che formano la Commissione, di dimenticare il Codice civile, provvido nelle questioni economiche, e di proclamare il principio che le donne elette nelle congregazioni di carità od in altre amministrazioni di beneficenza, senza pericolo di responsabilità civile, daranno voto consultivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Deodati.

Senatore DEODATI. Il mio egregio collega Pierantoni colla sua proposta venne a dare piena ragione a me. Lo ringrazio dell'appoggio fornitomi e ne traggo conforto.

Dichiaro che sono inclinevole a ritirare l'emendamento non solo, ma che rinunzierò eziandio a proporre la soppressione dell'articolo quando questa non venga domandata dal signor ministro proponente la legge, quando cioè egli abbandoni il pensiero di ritornare al suo primiero concetto.

Se invece domanderà la soppressione, fin da questo momento mi vi associo con tutto l'animo. Così adopererò, perchè io non voglio recar disturbo al Senato col cimentare l'esperimento di un voto che non mi potrebbe essere favorevole mancandomi il suffragio dell'Ufficio centrale.

Non posso però lasciare senza una parola di risposta il mio rispettabile e caro amico senatore Costa, in quanto che mi ha fatto l'addebito che il mio pensiero finale sia quello dell'esclusione della eleggibilità di tutte le donne.

Non ho detto questo; ho detto invece ch'applaudii alla conclusione della maggioranza dell'Ufficio centrale contro la minoranza che le voleva tutte escluse. D'altra parte quando espressi ch'io avrei inneggiato all'abolizione dell'autorizzazione maritale, non era per ciò solo possibile che in me sorgesse il concetto che m'ha attribuito.

Mi consenta il senatore Costa di rilevare come egli (e non potea essere altrimenti attesa la sua mente di giureconsulto distintissimo e preclare) conviene in massima: che se l'art. 12 escogitato dall'Ufficio centrale riuscisse effetti-

vamente ad una aggiunta al Codice civile, non la si potrebbe punto fare, per cui starebbe piena ed insuperabile la ragione del mio emendamento.

Egli si è industriato a sostenere, che col proposto art. 12 non si fa aggiunta ma si rientra propriamente nell'ambito dell'art. 134 del Codice civile; perchè, disse, col fatto dell'assunzione dell'ufficio nella congregazione di carità, la donna maritata può esporsi a responsabilità pecuniaria, e quindi si espone a vedere colpiti i suoi beni dall'ipoteca legale, che sarebbe invece l'ipoteca giudiziale a seguito di una sentenza.

L'argomentazione, o signori, a mio avviso non ha alcun valore. Lo avrebbe se l'attività giuridica della donna maritata in riguardo ai suoi beni parafernali fosse tutta circoscritta alle sole occorrenze tassativamente enunciate nell'articolo 134 del Codice civile. Ma ciò non è; imperocchè indipendentemente dalle obbligazioni *ex facto*, che danno alla persona lesa l'azione del *quasi delitto* come dice il Codice civile, è larghissimo il campo in cui la donna maritata può liberamente amministrare e quindi obbligarsi incontrando le conseguenti responsabilità. Basta citare ad esempio le obbligazioni chirografarie.

Se per istabilire la legale responsabilità in ogni affare della donna coniugata, occorresse l'autorizzazione maritale, questa dovrebbe essere estesa all'infinito ed in modo assoluto. Ma tutti sanno che la donna maritata è responsabile tutte le volte che contrae un debito che non sia un mutuo, contrae obbligazioni con rapporti contrattuali che non sieno contemplati nelle disposizioni speciali limitative del Codice, e sempre quando occorra caso di obbligazione dipendente dal fatto ingiusto.

Ed in tutte queste contingenze, se venga contro di essa pronunciata sentenza del giudice, naturalmente i suoi beni sono colpiti dall'ipoteca giudiziale che il creditore può prendere, ma che è essenzialmente diversa dalla convenzionale, la sola avuta di mira dall'art. 134 del Codice civile, che è quella data dalla donna maritata.

Dopo tutto, io credo d'aver adempiuto al mio dovere rivendicando i principi e la libertà.

Del resto poi sono bensì un po' scettico, ma dichiaro che ho estesissima fede nella gran

forza medicatrice della natura, per cui spero che praticamente non ne avverranno molti guai.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Castagnola ha facoltà di parlare.

Senatore CASTAGNOLA. Io invece prego il Senato di volere votare l'art. 12 come è stato proposto dall'Ufficio centrale.

Ed osservo in primo luogo che questo articolo non contempla soltanto le congregazioni di carità, ma si estende a qualunque istituzione di beneficenza.

Osservo quindi che se accettiamo l'emendamento proposto dal senatore Deodati veniamo a sconvolgere delle istituzioni di beneficenza che già esistono e sono esclusivamente amministrate da donne.

Io citerò per esempio l'istituzione delle dame della Misericordia esistente nella città di Genova.

Sono quasi tutte donne maritate che considerano un titolo d'onore l'appartenere a quella amministrazione di beneficenza.

Quindi se noi volessimo escludere le donne maritate, noi toglieremmo il nerbo di questa amministrazione ed il più efficace, poichè le donne più utilmente possono penetrare nel tugurio del povero e conoscere le necessità della famiglia.

Però io lodo l'ufficio centrale di avere introdotto la cautela della autorizzazione maritale.

Veramente per la istituzione che vige in Genova e della quale tengo parola ciò non era richiesto, e, che io mi sappia, nessuna azione è stata mai introdotta davanti ai tribunali per la responsabilità di quelle dame: ma la legge attuale è più severa, ed è conveniente il voler l'armonia delle istituzioni di beneficenza coi principî che informano la legislazione civile.

Ed io credo che l'istituto della autorizzazione maritale sia richiesto, perchè come disse testè il relatore non solo l'amministrazione della donna maritata può impingere in molte delle figure contemplate dall'art. 134 del Codice civile, ma eziandio perchè mi pare che siamo anche nel caso contemplato dall'art. 1743 del Codice stesso.

Difatti un amministratore non è che un mandatario, uno che riceve il mandato di amministrare: così è un mandatario l'amministratore di una Società commerciale e tale lo qualifica il Codice di commercio; sono mandatari del corpo elettorale i consiglieri comunali, sono

quindi anche mandatari gli amministratori di un luogo pio.

Ora l'art. 1743 Codice civile prescrive che la moglie non può accettare il mandato senza l'autorizzazione del marito. Questa mi pare una ragione di più per volere che allorquando le donne maritate sono chiamate a far parte di istituti di beneficenza, debbano riportare l'autorizzazione maritale.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io debbo replicare due parole all'onor. Deodati, e rispondere all'invito fattomi dall'onor. senatore Pierantoni.

E cominciando dall'onor. Pierantoni dirò che la proposta da lui fatta sostanzialmente si riduce ad escludere la donna maritata dalle funzioni vere e proprie della congregazione di carità, dal momento che egli propone di ammetterla unicamente con voto consultivo. Ma ove tale proposta venisse accolta si avrebbero delle congreghe di carità così anomale che niente più, giacchè se le donne maritate in questa guisa elette dovessero essere comprese nel numero legale si avrebbero congregazioni di carità incomplete: se non dovessero essere comprese, sarebbero un intralcio o una superfazione. Però il vero pensiero del collega Pierantoni è che le donne maritate non siano nominate a rappresentare gli Istituti pubblici di beneficenza, ma possano essere adoperate nella erogazione della beneficenza. Ma se questo è il risultato cui tende, non occorre una nuova e speciale disposizione, bastando che non siano, come non sono, espressamente escluse dove si parla dei comitati di erogazione nell'ultima parte dell'art. 11.

Quanto al nostro collega Deodati, devo rispondere ad una sola cosa nuova da lui detta. Non occorre menomamente accennare nella legge al concetto da lui espresso. Qui vi è un fatto volontario preordinato dal quale per legge derivano obblighi determinati. Quindi la obbligazione se non dipende da un'azione singolare emana virtualmente dalla partecipazione alla rappresentanza delle congregazioni di carità. Per cui io persisto nell'idea che la disposizione proposta dall'Ufficio centrale sia un equo temperamento fra le varie tendenze e meriti di essere approvata dal Senato.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Il Senato ricorda che io aveva testè fatto all'Ufficio centrale un semplice invito di ponderare una proposta per darle forma di sanzione legislativa. Quindi non ho proposto un emendamento.

Pertanto rispondo al mio onorevole amico il senatore Costa che io non ho avuto il pensiero di far distinzione fra la congrega di carità e le altre istituzioni di beneficenza, perchè discutendosi l'art. 12, sapeva che vi si parla della pertinenza delle donne alle congreghe di carità o ad altri stabilimenti.

La obiezione della legalità del numero poteva essere rimossa, dando alle donne posti in soprannumero.

Non debbo poi tacere che in questa materia di pubblica amministrazione con poca esattezza, a mio modo di credere, si ricorre ai principii di ragione privata, per esempio, al mandato.

Per me colui il quale chiamato dal suffragio dei propri concittadini è nominato amministratore di beneficenza esercita un *munus publicum*, un ufficio pubblico amministrativo.

Tuttora il nostro diritto pubblico ha per base il sesso mascolino; è maschio. Nuove idee di riforma sono state discusse; ma non trionfarono. Discutemmo della partecipazione della donna al diritto politico nella riforma elettorale nella riforma del diritto amministrativo, ma rimase stazionaria la legislazione.

In questo obbietto devo avvertire che la eleggibilità delle donne fu sanzionata come una modesta eccezione, perciò la donna eletta merita una disposizione di favore.

Le donne non saranno elettrici, invece saranno eleggibili. Il corpo elettorale in casi rarissimi scriverà nella lista qualche donna. Come adunque le donne, se elette, dovrebbero avere la medesima responsabilità degli uomini, i quali possono essere più procaccianti di voti ed al certo saranno preponderanti nelle deliberazioni, perchè manca la piena eguaglianza giuridica?

Tra le disposizioni della legge ve ne hanno alcune severe contro i danni commessi dagli amministratori; è facile che le donne elette in minima minoranza ed in casi rarissimi temano di assumere grandi responsabilità.

Credevo che l'idea di evitare lo scoglio dell'autorizzazione maritale, che si risolverà sempre

in un rifiuto, che recherà sfregio alla famiglia, perchè sarà mormorato che il marito ispirò il prudente rifiuto, potesse trovar favore nell'Ufficio, od almeno dare luogo a più lento diniego alla mia raccomandazione, al mio invito.

Ma ho appreso che la mia idea non ha trovato fortuna, e poichè l'ho enunciata come un tema da studiarsi, e l'Ufficio pensa altrimenti, così più oltre non insisto.

PRESIDENTE. Prego l'onor. presidente del Consiglio di esprimere il suo avviso sull'emendamento che fu presentato.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi duole di non poter essere d'accordo col senatore Deodati.

L'onor. senatore ricorderà che nell'art. 11 da me proposto alla Camera fui più radicale. Io voleva ineleggibili tutti coloro dei quali è parola negli articoli 29 e 30 della legge comunale e provinciale.

Sull'argomento, del quale si è occupato l'onorevole Deodati, quando fu discussa la legge comunale e provinciale, io feci un sufficiente discorso.

I miei concetti erano tutt'altro che favorevoli all'intendimento di affidare alle donne il *munus publicum*.

Credo, che le donne abbiano una più gentile, una più delicata missione. Negli uffici pubblici esse influiscono abbastanza senza il bisogno di addossare loro una responsabilità diretta.

Fu la Commissione della Camera che al paragrafo *a* dell'art. 11 incluse le donne.

L'Ufficio centrale credette regolare di stabilire delle garanzie, affinchè la donna non possa compromettere il suo patrimonio. Disse benissimo il senatore Castagnola che la garanzia dovrebbe essere maggiore, e citò all'uopo l'articolo 1743 del Codice civile, che si riferisce all'autorizzazione della moglie in caso di mandato.

È un mandato vero e proprio quello di partecipare all'ufficio della congregazione di carità. La donna, dovendo amministrare, assume una responsabilità, secondo i principii del Codice civile.

Quindi, lasciando all'Ufficio centrale di difendere l'opera sua, io mi limito alle fatte considerazioni, le quali, spero, basteranno a fare comprendere all'onor. senatore Deodati quale sia il motivo per il quale non posso a lui associarmi.

Senatore DEODATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DEODATI. Come già preannunziavo, dichiaro di ritirare l'emendamento e di non sostituirvi quello dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Va bene, voterà contro a quello dell'Ufficio centrale.

Nessun altro essendo iscritto, e il senatore Pierantoni non avendo fatto proposte speciali, pongo ai voti l'art. 12 che rileggo:

Art. 12.

La nomina di una donna maritata a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, non ha effetto, se entro quindici giorni dalla pubblicazione prescritta dall'art. 33, non viene prodotto all'autorità politica del circondario l'atto di autorizzazione maritale, preveduto nell'art. 134 del Codice civile.

Chi approva quest'art. 12 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

Colui che, nonostante la sospensione dell'esecuzione o l'annullamento della deliberazione che lo ha nominato a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, assuma l'ufficio, o che continui ad esercitarlo dopo esserne stato dichiarato decaduto, compiendo atti che non sieno di mera conservazione o di stretta necessità, soggiace ad una pena pecuniaria da L. 50 a L. 500, salve le pene stabilite dal Codice penale quando siavi reato.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta in questo articolo 13 come lo ha redatto l'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lo accetto. Aggiungo soltanto che in quest'articolo si poteva lasciare che la pena pecuniaria giungesse fino a L. 1000 come era proposto nel progetto ministeriale.

Senatore COSTA, *relatore*. Non c'è difficoltà di accettare tale proposta.

PRESIDENTE. Per conseguenza l'articolo resta quale l'ho letto, salvo la pena pecuniaria che invece di salire fino a L. 500 sale a L. 1000.

Se nessuno chiede la parola su tale modificazione, pongo ai voti l'art. 13.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 14.

Art. 14.

Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.

Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congregazioni di carità saranno mantenuti i particolari statuti che dispongano diversamente.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 14.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do lettura dell'art. 15.

Art. 15.

Chi fa parte della congregazione di carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, nè può prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei congiunti od affini sino al quarto grado civile, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.

Non può inoltre concorrere direttamente nè indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la congregazione o coll'istituzione pubblica di beneficenza alla quale sia addetto, salvo che si tratti:

a) di locazione di case a scopo di propria abitazione, e il relativo contratto, qualunque ne sia la durata, venga approvato dalla giunta provinciale amministrativa;

b) ovvero di compra e vendita ai pubblici incanti, e sia stato ammesso, con deliberazione motivata della giunta provinciale amministrativa, a concorrervi.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. In relazione all'emendamento adottato ieri alla lettera e dell'articolo 11, prego l'onorevole presidente di voler ritenere che l'Ufficio centrale propone di sostituirvi quello dell'Ufficio centrale.

tuire nella prima parte dell'art. 14 alle parole « congiunti ed affini sino al quarto grado civile » le altre « parenti ed affini sino al quarto grado » sopprimendo la parola « civile ».

PRESIDENTE. Si tratta di un cambiamento di redazione per uniformare l'articolo al voto di ieri.

Il signor ministro dell'interno accetta l'emendamento?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, chi approva l'art. 15 colla sostituzione delle parole testè indicate, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do lettura dell'articolo 16.

Art. 16.

La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, di sottoprefettura o di altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; agli impiegati dei detti uffici; al sindaco del comune ed agli impiegati dell'amministrazione comunale.

PRESIDENTE. Chiedo al signor ministro dell'interno se accetta la redazione dell'art. 16.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 16: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo ora l'art. 17.

Art. 17.

Le contravvenzioni agli articoli 15 e 16 producono di diritto la nullità della deliberazione o del contratto.

Il contravventore soggiace ad una penalità pecuniaria da L. 50 a L. 1000 ed al risarcimento dei danni, salve le pene maggiori stabilite dal codice penale quando siavi reato; e se è membro della congregazione di carità o della rappresentanza dell'istituzione di beneficenza, decade dall'ufficio.

A questo articolo il signor senatore Griffini ha proposto questo emendamento:

Redigere il comma secondo come in appresso: « Il contravventore soggiace al risarcimento del danno », il resto soppresso.

Il senatore Griffini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore GRIFFINI. Mi spiegherò in pochissime parole.

Fra le massime a cui dobbiamo attenerci facendo le leggi v'è quella di non oltrepassare certi confini, massima che si riassume in due parole: *ne nimis*.

Io credo che questo articolo violi una tale massima, perchè, oltre di comminare la nullità dell'atto a carico di quell'amministratore di opere pie il quale intervenga nella deliberazione di un affare riguardante un di lui parente anche affine sino al quarto grado, oltre, dico, di comminare la nullità dell'atto e di dichiarare tenuto quest'amministratore al risarcimento del danno che può derivare dall'annullamento, e quindi dal ritardo nell'esecuzione dell'affare combinato, lo sottopone ad una pena pecuniaria da L. 50 a L. 1000. Se tale mancanza dovesse necessariamente derivare da dolo, non parliamone; allora non basterebbe nemmeno la pena civile pecuniaria da L. 50 a L. 1000.

Vado più in là: se potesse derivare soltanto da colpa più o meno grave, oltre che da dolo vero e proprio, si potrebbe ancora accettare la disposizione.

Ma una semplice inavvertenza, una semplice distrazione di un minuto può far incorrere questo amministratore nelle disposizioni rigorosissime dell'articolo. Nelle grandi amministrazioni si trattano in seduta diversi affari, i quali passano come in un caleidoscopio davanti agli amministratori seduti intorno al tappeto verde.

Un amministratore sta pensando agli affari sui quali deve riferire ed intanto riferisce un altro. Questi riferisce tra i diversi affari anche sopra un contratto, nel quale ha parte una persona che è parente nel citato grado lontano coll'altro amministratore, che non vi bada in quel momento, perchè caduto in una distrazione, oppure perchè pensa ad un altro affare per lui più importante, dovendo essere da lui riferito dopo breve momento.

Figura nel verbale che questo amministratore è intervenuto anche alla deliberazione su quel

contratto, e quindi esso si trova esposto, oltrechè al risarcimento dei danni, anche a dover pagare una forte multa.

Non sarebbe garantito sufficientemente l'interesse dell'amministrazione colla disposizione alla quale propongo si debba limitare il comma, dicendo cioè che il contravventore « soggiace al risarcimento del danno », ed omettendo quindi la penalità penuniarica da L. 50 a L. 1000, con tutto il seguito, cioè « salve le pene maggiori stabilite dal Codice penale » ecc. ecc.?

Quanto a questa riserva delle pene maggiori stabilite dal Codice penale, non è affatto necessaria: quando vi è reato, la responsabilità penale esiste senza che vi sia bisogno di dirlo. Più, secondo il comma dell'Ufficio centrale, il membro della congregazione di carità o della rappresentanza di un'istituzione di beneficenza del quale discorro decaderebbe dall'ufficio. Altra comminatoria gravissima in confronto della piccolezza della mancanza che dovrebbe concorrere a punire. E credo di averlo dimostrato, quando dissi che si può trattare di una proposta accidentalmente non avvertita. Ma può anche darsi che per meno chiara o per incompleta esposizione di chi riferisce sopra l'oggetto, un amministratore non possa arrivare a comprendere l'interesse che un di lui parente più o meno prossimo può avervi. Può persino non sapere di trovarsi in uno di quei gradi di parentela con l'interessato nell'affare, che gli vieti di votare.

L'interesse dell'opera pia è garantito sufficientemente, in primo luogo coll'annullamento dell'atto, secondariamente col risarcimento del danno a carico dell'amministratore caduto nella mancanza.

Io credo che questo sia più che sufficiente, e desidererei proprio che il Senato levasse tutto il di più, il quale potrebbe spaventare molti ed allontanarli dalle amministrazioni della beneficenza. Ad ogni modo, siccome è ben difficile, almeno stando a ciò che è avvenuto finora, che l'Ufficio centrale voglia accettare questo mio emendamento, malgrado che io lo trovi grandemente fondato, dichiaro fin d'ora che, se sarà accettato, v'insisterò, altrimenti lo ritirerò, a meno che qualche altro senatore non creda di farlo proprio.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. Io ho ascoltato con la più grande attenzione la proposta del nostro collega Griffini, col desiderio di rimanere persuaso delle sue osservazioni e di essere posto in grado di far buon viso alla sua proposta; giacchè non mi pare che vi sia nulla di più contrario agli intendimenti dell'Ufficio centrale, di lasciare credere che siavi il partito preso di non accettare emendamenti. Vi può essere in noi, che abbiamo portato particolare amore nello studio della legge, il convincimento di procedere molto guardinghi per non correre il pericolo di scompaginare le disposizioni del progetto; ma è certo che tutti gli emendamenti i quali abbiano un ragionevole fondamento, non solo l'Ufficio centrale è disposto ad accettarli, ma è gratissimo a chi li propone.

Ora questa condizione non si verifica nella specie. Il senatore Griffini ha richiamata una massima assai giusta, quando ha invocato l'avvertimento della antica sapienza espressa col *ne quid nimis*; ma, appunto perchè non l'abbiamo obbiato, ne abbiamo fatto un larghissimo uso nell'esame della legge, e soprattutto abbiamo cominciato a farlo in questo articolo, quando abbiamo tolto alle penalità che erano stabilite nel progetto il carattere di una vera penalità, la quale sottoponeva il paziente ad un dibattimento ed in caso d'insolvenza lo sottoponeva anche al pericolo di andare a pagare colla persona quella multa che non avesse potuto pagare coi quattrini.

Dunque il *ne quid nimis* poteva applicarsi forse al progetto ministeriale non a quello emendato dall'Ufficio centrale. Cosa abbiamo sostituito?

Abbiamo sostituito una penalità d'indole civile, la quale non rappresenta altro che l'obbligo di risarcire un danno supposto e dovuto entro certi limiti per presunzione giuridica, salvo per il di più il dritto di farlo liquidare, quando ne sia il caso, dai tribunali.

E che una presunzione di danno vi debba essere, e che debba esservi una penalità diretta a risarcirla, credo che non possa essere posto in dubbio.

Purtroppo col lasciar fare, col non ricordare, col non osservare, col non stare attenti, si è creata, nell'amministrazione della beneficenza,

quella condizione di cose che attualmente si lamenta, ed alla quale si vuol provvedere con questa legge. La negligenza è stata finora la spiegazione e la scusa di moltissimi danni; ma non è più il caso di accontentarsi della scusa del non sapere; è il caso di esigere, invece, che chi partecipa all'amministrazione di un'opera di beneficenza sappia e voglia adempiere ai propri doveri. Per noi quindi il concetto della penalità è giusto: soltanto abbiamo creduto necessario di mantenerlo entro legittimi confini.

Il nostro collega dimanda ancora che sia tolta la decadenza dall'ufficio per chi commette questa specie di mancanze. A me sembra invece che questa penalità sia la più indicata per quella specie di mancanze che si vogliono evitare, essendo evidente che il commettere i fatti positivi o negativi in questo articolo preveduti sia la prova la più evidente che la persona che li ha commessi non sa o non vuole adempiere i doveri di rappresentante di una istituzione di beneficenza. Del resto il nostro collega sa che la correlativa incapacità derivante dalla decadenza non è assoluta, ma soltanto temporanea.

E però prego il collega, non perchè non si voglia accogliere la sua proposta ma unicamente perchè crediamo di aver dato delle buone ragioni perchè non sia accolta, a non voler insistere nel suo emendamento.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Dichiarai già prima che qualora il mio emendamento non fosse stato accettato dall'Ufficio centrale, l'avrei ritirato.

Credo che non sia accettato nemmeno dal signor ministro. Ad ogni modo per il caso che l'onorevole ministro voglia prendere la parola su questo oggetto, io mi riservo di pronunziarmi ancora; ma allo stato delle cose, ritenendo che il mio emendamento non sia accolto, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Griffini ritirato il suo emendamento e nessun altro essendo iscritto, pongo ai voti l'art. 17 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all' art. 18. Ne do lettura.

III.

Dell'amministrazione e contabilità.

Art. 18.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.

Pongo ai voti l'art. 18: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 19.

Art. 19.

Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni sarà data comunicazione al sindaco ed alla giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento.

PRESIDENTE. Onor. ministro dell'interno, accetta la redazione dell'art. 19 come è proposta dall'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 19 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do lettura dell' art. 20.

Art. 20.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono formare ogni anno, nel termine e nei modi che saranno fissati con regolamento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e dar conto morale della propria gestione.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Cambray-Digny propone di sostituire alle parole « e dar conto morale », le seguenti: « corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione ».

Il senatore Cambray-Digny ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io domando perdono al Senato di trattenerlo sopra un argomento di un ordine più modesto di quelli che hanno avuto finora l'onore della discussione. Ma non posso dubitare che una certa importanza l'abbia anche questo.

L'art. 20 ha questa disposizione che le Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono formare ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; e l'art. 21 poi dice che, qualora i tesoriere non presentino il conto nel termine prescritto, la Giunta provinciale lo farà eseguire a loro carico e spesa.

Rimane in certo modo il dubbio che questo conto del tesoriere di cui parla l'articolo successivo sia il medesimo conto consuntivo che deve formare l'Amministrazione.

E questo dubbio sarebbe convalidato dalle consuetudini invalse finora nelle Amministrazioni municipali, le quali si limitano a dare il conto del tesoriere il quale non contiene che il conto di cassa, mentre il consuntivo deve comprendere altri dati oltre quelli del conto di cassa.

Io credo che con una semplice modificazione dell'articolo si raggiunga lo scopo di mettere in chiaro la cosa.

Infatti l'emendamento che io propongo verrebbe a sostituire alle parole: « dare il conto morale » le parole: « corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione ».

Con esse si viene ad ottenere in primo luogo questo effetto, che l'articolo dirà che l'Amministrazione debba formare ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere; e sarà chiarissimo allora che il conto del tesoriere è una cosa necessaria, ma non è il consuntivo che deve dare l'Amministrazione.

Viene poi un'altra questione di un ordine più modesto che mai.

Dico il vero, quella parola *conto morale* io non la capisco, perchè il conto morale, prima di tutto, non è un conto; può tutt'al più essere una relazione sull'andamento morale dell'istituto, ma non è un conto.

Ora, giacchè questa locuzione per me è erronea, e non c'è nella legge sulle opere pie, mi pare conveniente di non metterla affatto.

L'articolo da me emendato suonerebbe così:

« Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono formare ogni anno, nel termine e nei modi che saranno fissati con regolamento, il bilancio preventivo e il conto

consuntivo *corredato dal conto del tesoriere, e da una relazione sul risultato morale della propria gestione* ».

Questa formula mi pare che metta bene in chiaro quello che si deve fare senza che possa nascere l'ombra di un dubbio.

Io spero che l'Ufficio centrale e lo stesso signor ministro vorranno accettare questa proposta.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. L'espressione adoperata nell'art. 21 dell'Ufficio centrale, conforme in gran parte a quella usata nell'art. 20 del progetto ministeriale, rispecchia probabilmente un difetto nella pratica attuale del rendimento dei conti delle opere pie; molte delle quali usano di confondere il conto materiale di cassa del tesoriere col vero conto dell'amministrazione. È questo, come ci ha detto il nostro collega e maestro in questa materia, un difetto al quale occorre provvedere.

E siccome più che altro trattasi di imperfezione di dettato, concordando noi interamente nel concetto da lui esposto, non credo di protrarre inutilmente la discussione e dichiaro di accettare l'emendamento da lui proposto.

PRESIDENTE. Il signor ministro l'accetta?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È una garanzia di più e l'accetto.

PRESIDENTE. Ora verremo ai voti. Pongo ai voti la sostituzione alle parole: « e dar conto morale della propria gestione » delle seguenti: « corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 21.

Art. 21.

Qualora i tesoriere non presentino il conto nel termine di un mese, la Giunta provinciale

amministrativa li farà compilare d'ufficio a spese loro.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza dovranno deliberare sopra i conti entro due mesi dal giorno in cui saranno stati presentati. Se la deliberazione non interviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente alla Giunta provinciale amministrativa. Questa dovrà pronunziare sui conti entro tre mesi dal giorno in cui le saranno pervenuti.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa redazione?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non si tratta che di una semplice riduzione di tempo e quindi non ho ragione per non accettare questa redazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 21. Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Do lettura dell'art. 22.

Art. 22.

Le istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano rendite fisse avranno un tesoriere.

Ove la Giunta amministrativa non abbia autorizzata, a norma di quanto è stabilito nell'articolo 31, la nomina di un tesoriere speciale, l'ufficio d'esazione e di tesoreria è affidato, nei modi stabiliti dai regolamenti, all'esattore od al tesoriere del comune.

I tesorieri dovranno prestare cauzione, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa redazione dell'art. 22?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 22. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Leggo ora l'art. 23.

Art. 23.

Le somme eccedenti i bisogni ordinari saranno depositate ad interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di beneficenza col-

l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Pongo ai voti l'art. 23: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo all'art. 24: ne do lettura.

Art. 24.

Le entrate degli istituti pubblici di beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.

Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni o sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale è regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni civili.

PRESIDENTE. Accetta il signor ministro dell'interno questa modificazione proposta dallo Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La accetto.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Io temo che la prima parte di quest'articolo riesca dannosa alla beneficenza, perchè viene a collocarla in una posizione che allontanerà i conduttori sia dagli affitti dei beni stabili di campagna, sia delle case.

Perchè non v'è ragione che quegli che deve prendere in affitto una casa, un fondo di un istituto pubblico di beneficenza, sia collocato in una posizione diversa da quella di tutti gli altri conduttori di beni di privati.

Noi, col dare un privilegio alla beneficenza per la esazione delle rendite, verremo a danneggiarla invece di favorirla, perchè grande numero di concorrenti agli affitti, anzi i concorrenti migliori, si asterranno dal concorrervi non volendo esporsi alla eventualità di avere delle esazioni forzate, per un breve ritardo, per una qualche difficoltà od eccezione insorta.

Le entrate comunali si esigono col privilegio fiscale, ma si tratta di imposte e di tasse: mentre la beneficenza non esige che rendite di beni, come un privato qualunque.

Se i beni dei privati non hanno una simile procedura d'esazione, non è giusto e non è opportuno che chi contrae colla beneficenza sia messo fuori del diritto comune. Non dubito che l'Ufficio centrale avrà meditato intorno a

questo argomento, e però desidererei conoscere da quali considerazioni fu indotto a creare questa azione eccezionale per la beneficenza.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale ha portato la sua attenzione alla disposizione di quest'articolo, e n'è prova, l'aggiunta che vi propone di farvi; la quale dimostra essere suo convincimento che in talune condizioni la mano regia può riuscire dannosa alla beneficenza; e ne ha limitata l'applicazione. Ma in condizioni ordinarie che cosa è un'istituzione di pubblica beneficenza? È un'amministrazione pubblica, la quale, da un punto di vista meno generale ma sempre di ragione pubblica, rispetto alla esazione delle sue entrate, trovasi nella precisa condizione dei comuni.

Se per l'esazione delle entrate dei comuni, che non siano vere e proprie imposte, la legge del 1871 ha riservata l'applicazione dei privilegi in quelle fra le regioni italiane dove preesistevano secondo le vecchie leggi, perchè negarne il vantaggio alle istituzioni pubbliche di beneficenza?

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono anche in una condizione più delicata di quella dei Comuni, i quali possono sempre disporre dei proventi delle imposte scosse e non scosse a norma della legge del 1871, e d'altronde non hanno, o hanno in piccola proporzione, spese speciali che non ammettono dilazioni.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza hanno spesso necessità di disporre delle loro rendite a giorno fisso; di essere sicure di poterle esigere; e la garanzia della mano regia, dove tuttora esiste, è un mezzo per poter ottenere questo risultato. Negar loro questo mezzo efficace di esazione sarebbe ingiusto ed inopportuno.

Dice il nostro collega, che si allontaneranno dalla gara nelle locazioni, coloro i quali non vogliono vedere impegnati i propri beni sotto la minaccia della mano regia.

Veramente, siccome noi dobbiamo desiderare di aver debitori che abbiano intenzione di pagare, dobbiamo sperare, che quando verranno a contrattare con l'opera di beneficenza, non penseranno al pericolo in cui incorrerebbero il giorno nel quale non potessero pagare; nè mi dorrei se questa disposizione servisse ad allontanarci dalle gare dei cattivi contribuenti. Ma

credo che la preoccupazione dell'onorevole collega non abbia fondamento per la provincia alla quale appartiene, dove le istituzioni di beneficenza hanno larghissime proprietà affittate, giacchè in quelle provincie non esiste mano regia, la patente del 1816 fu espressamente abrogata e non sussistono che i privilegi fiscali per l'esazione delle imposte i quali non sono applicabili alle esazioni delle entrate patrimoniali soggette al diritto comune.

Vi era necessità di una eccezione, e l'abbiamo proposta, ispirati dal desiderio di giovare agli interessi speciali della pubblica beneficenza. Abbiamo ricordato essere non pochi coloro che promettono molto facilmente di dare alle istituzioni di beneficenza, anche di più di quello che non possono, e per sopravvenute circostanze trovansi poi nella impossibilità di mantenere le promesse.

Or bene, se per l'esazione di queste promesse affatto volontarie ed espressione di animo caritatevole e generoso vi fosse il pericolo d'incorrere nello strettoio del privilegio della mano regia, la prima conseguenza sarebbe quella che le promesse cesserebbero d'un tratto, privando le istituzioni di beneficenza di una fonte di risorsa che, se non sono sicure nel tempo, finiscono per riuscire tosto o tardi profittevoli alla beneficenza.

Ma per l'esazione delle rendite ordinarie abbiamo creduto che la garanzia della mano regia dove tuttora esiste, fosse richiesta dai veri interessi dell'amministrazione della beneficenza.

Senatore GADDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Le considerazioni fatte dall'onorevole relatore per verità mi hanno lasciato nel mio dubbio. Io credo che si allontaneranno i buoni fittabili. Egli ritiene che si allontaneranno invece i cattivi; la pratica pur troppo proverà il contrario. Quelli che offrono una solidità ed una serietà di contrattazione, non si espongono ad una condizione inferiore agli altri conduttori che tengono in affitto beni di privati.

Non vi ha proprio nè ragione nè convenienza di mettere la beneficenza fuori del diritto comune. Ad ogni modo, siccome non voglio sollevare questioni, vedendo l'accordo dell'Ufficio centrale col ministro, così non

faccio alcuna proposta e mi basta di avere rilevato un pericolo, ritenendo che in seguito alla esperienza potranno le istituzioni di beneficenza essere, di caso in caso, autorizzate a rinunciare ad un privilegio che sarà loro di danno.

Senatore GRIFFINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. È massima assoluta di diritto che le leggi non hanno effetto retroattivo. Quindi io personalmente sono convinto non essere dato di sollevare nemmeno il dubbio che si possa applicare la disposizione che sarebbe fatta in questo articolo ai contratti ora in corso. Ad ogni modo per tranquillare molti interessi credo che non sarebbe del tutto inutile una dichiarazione in argomento o del signor ministro o dell'onorevole relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA, *relatore*. Mi rincresce di non poter aderire al desiderio espresso dall'onorevole senatore Griffini.

Una dichiarazione in questa materia non la vorrei proprio fare nè in uno, nè nell'altro senso. Si tratta di vedere quale effetto avranno i contratti in corso.

Questo lo diranno i tribunali; dirlo in Parlamento non mi pare prudente.

Senatore GRIFFINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Io mantengo la mia opinione e sono d'avviso che i Tribunali e le Corti, nel caso si voglia fare la questione, decideranno nel senso da me espresso e non vorranno di certo fare un'eccezione alla massima assoluta che le leggi non hanno effetto retroattivo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 21 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 25:

Art. 25.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito qualora concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del decreto 6 di-

cembre 1865, n. 2027. È derogato all'art. 1 dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536.

Con l'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa potranno aggiungere al difensore officioso uno o più difensori.

Il signor ministro accetta la modificazione dell'Ufficio centrale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 25.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 26:

Art. 26.

Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, e gli appalti di cose ed opere per un valore complessivo di oltre 500 lire si fanno, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, colle forme stabilite per i contratti o per le opere dello Stato.

La giunta provinciale amministrativa può consentire la licitazione o trattativa privata.

L'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216 (serie 3^a), non è applicabile alle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Il senatore Deodati propone a quest'articolo il seguente emendamento:

Aggiungere un comma.

« È obbligatoria la vendita degli immobili delle istituzioni stesse, tostochè si presenti un compratore che offra il prezzo a pronti contanti superiore di un decimo a quello dato dall'ultimo inventario, e di accollarsi tutte le spese del contratto ».

Il signor senatore Deolati ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore DEODATI. L'emendamento mi è stato suggerito dalla relazione del presidente della Commissione Reale d'inchiesta, ed anche un po' dalla relazione dell'Ufficio centrale.

In questi due documenti ho trovato l'affermazione di questo fatto: che gli istituti di beneficenza, i quali hanno pochi immobili e molta

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1890

rendita pubblica, hanno pochissime spese di amministrazione e camminano benissimo, e che possono quindi, appunto per le minori spese, più abbondare nella beneficenza.

Codesto risultamento è assai naturale, imperocchè non è altro che l'esplicazione di quel principio inoppugnabile, pel quale non sono nè i milioni nè i miliardi di capitale che contano, ma che l'importante è la rendita. La rendita, e ben inteso, la rendita spendibile, è quella che propriamente costituisce l'agiatezza o la ricchezza delle persone, così le fisiche, come le morali.

In que' documenti che ho citato c'è ancora il cenno: che i due miliardi di beni non danno punto la rendita proporzionata alla entità numerica del capitale.

Infine ho rilevato nei medesimi documenti, che s'è avvisata l'idea della conversione, dal che deve indursi che alcuni abbiano già accarezzato il pensiero della conversione di tutta la sostanza immobile della manomorta di beneficenza, che io pure crederei un buon ideale.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

Senatore DEODATI... Di riscontro ho sentito opporre una evidente ragione: quella che non si può gettare sul mercato in una volta così grande massa di beni, senza portare dei gravi perturbamenti e determinare perdite enormi.

Muovendo da questo, ho detto: ci potrebbe però essere un mezzo per facilitare e per favorire man mano le parziali conversioni, - facendo cioè obbligatoria per legge la vendita tuttavolta si verificano queste o altre condizioni che si escogitassero. Perciò a me sorrideva davvero l'emendamento che ho presentato, persuaso che il favorire in simile od altro modo le conversioni senza scosse e senza inconvenienti, fosse cosa assai buona.

Ma l'Ufficio centrale recisamente non lo accetta e d'altra parte avendone fatto parola con qualche autorevole amico e collega, devo credere che la mia proposta avrebbe aria di essere troppo radicale e non ispirerebbe simpatia. Quindi per questa sola ragione ritiro l'emendamento.

Mi permetto però d'esprimere un dubbio; quello di continuar a vedere in pratica cose non belle. In parecchi paesi gli amministratori delle opere pie aventi beni immobili, son dominati dal sentimento vivacissimo della tenace conser-

vazione della proprietà stabile. Non credo ciò salutare, perchè voi sapete bene che è stato questo sentimento la causa della rovina di molte famiglie, le quali non sapendo risecare a tempo una parte della loro proprietà, finirono poi col doverla abbandonare interamente.

Ma quel che temo più ancora si è, che quando le opere di beneficenza abbiano immobili rilevanti nelle maggiori città, gli amministratori tengano dei beniamini - perchè la clientela non mancherà mai - ai quali saranno lieti o molto proclivi a locare gli appartamenti a buon mercato.

Per me, ripeto, la progressiva diminuzione della proprietà fondiaria nei patrimoni degli istituti di beneficenza la crederei utilissima. Forse il mio sarà un emendamento dell'avvenire; in questo momento devo averlo per immaturo e perciò, ripeto, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Villari.

Senatore VILLARI. Una volta che l'emendamento è ritirato, aggiungerò una sola parola.

Giacchè l'onor. senatore Deodati ha dichiarato che egli crede utile questo emendamento il quale sarà un emendamento per l'avvenire, farò una osservazione pel presente e per l'avvenire.

Io lo crederei pericolosissimo, per una ragione evidente. Se il prezzo fissato negli inventari fosse certo, e rappresentasse il valore effettivo dei beni, capirei che un'offerta del 10 per cento in più sarebbe vantaggiosa per le opere pie; ma siccome questo valore varia continuamente e qualche volta quello scritto nell'inventario è assai inferiore al vero, così l'emendamento potrebbe essere pericoloso.

Citerò un solo esempio. Nella statistica della Lombardia, fra le altre c'è questo; che il fabbricato dell'ospedale Maggiore di Milano è apprezzato 377,000 lire nell'anno 1880. Questo stesso fabbricato, apprezzato nell'anno 1884, con criteri diversi, proposti dalla Deputazione provinciale, sali ad un milione e 500 mila lire. Ora supponete che l'edificio avesse prima del 1884 trovato un compratore al 10 per cento di più del valore fissato nell'inventario, si sarebbe dovuto vendere ad un prezzo molto inferiore alla metà del suo valore reale.

Personalmente poi sono contrario alla conversione forzata dei beni stabili di proprietà

delle opere pie, che l'onorevole Deodati desidera e raccomanda.

PRESIDENTE. Ritirato l'emendamento del senatore Deodati, ne è proposto un altro allo stesso articolo dal senatore Castagnola, che suona così: Invece di dire: « La Giunta provinciale amministrativa può consentire la licitazione a trattative private », si dica: « La Giunta provinciale amministrativa può consentire la licitazione o trattativa privata anche nel caso preveduto dall'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216 (serie 3ª) ».

Il senatore Castagnola ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore CASTAGNOLA. Fra le questioni che più travagliano la povera umanità ed affaticano il legislatore vi è la questione sociale; onde è che noi vediamo sorgere un nuovo ramo di scienza, la sociologia; vediamo sorgere il socialismo cattolico, il socialismo protestante, quello della cattedra ed il socialismo di Stato, foggarsi un nuovo ramo di legislazione: la legislazione sociale.

Di questa legislazione fanno parte i provvedimenti che riflettono le società cooperative, che come ben sapete hanno trovato ospitalità nel Codice di commercio, ma vi stanno a disagio poichè se in quanto alla forma possono dirsi società commerciali, manca lo scopo del lucro, anima e vita della speculazione commerciale, e quindi, in quanto al loro fine appartengono invece alle istituzioni di beneficenza.

Il legislatore però si studia di dare consistenza ed alimento a queste società cooperative; ed appunto lo faceva il Parlamento dietro l'iniziativa del Governo l'anno scorso allorchando proponeva alcune modificazioni alla legge di contabilità dello Stato.

E permettetemi ch'io qui vi accenni precisamente i motivi che hanno spinto il ministro del Tesoro a proporre la modificazione stata tradotta in legge, per cui tuttavolta che si tratti di lavori nei quali prevale la mano d'opera la cui entità è inferiore a L. 100 mila, si possono quegli appalti dare a trattative private alle società cooperative legalmente costituite.

I motivi nobilissimi che hanno spinto il Governo sono i seguenti: permettetemi di leggerli: « La Camera sa quale sviluppo vadano prendendo le associazioni cooperative operaie e quanto vantaggio possono le medesime arrecare alle classi lavoratrici.

« L'opera delle medesime è per ora limitata, ma esse possono avere un grande avvenire poichè tendono ad ottenere un equo riparto degli utili del lavoro e togliere in molti casi la lotta tra capitale e la mano d'opera, a condurre gradatamente l'operaio al possesso di quel capitale che gli è necessario a rendere più produttiva l'opera sua ».

Come io vi dicevo, come risulta anche da questa relazione, è evidente il nesso che lega queste società cooperative alle istituzioni di beneficenza. Ora a me pare strano che precisamente in una legge la quale ha per iscopo la organizzazione della beneficenza, si voglia includere un articolo il quale renda non applicabile l'accennata disposizione della legge modificativa della contabilità dello Stato, tutta volta che si tratta di lavori i quali si appaltano, a luoghi pii.

Parmi che si vada precisamente contro il fine della legge, perchè, io lo ripeto, come ho avuto occasione di dirlo altra volta, per me la parte più nobile della riforma che andiamo facendo, è quella della trasformazione della carità, della carità specialmente che si manifesta sotto la forma elemosiniera, per cui invece della elemosina, la quale abbrutisce l'accattone, cerca di convertire tutti quanti i cespiti della beneficenza nella organizzazione della previdenza e del lavoro che nobilita l'uomo. Ma non è forse quasi identico lo scopo che questa legge di modificazione alla contabilità generale dello Stato si propone?

L'art. 4 della legge che voi non volete applicabile alle opere pie, non ha precisamente uno scopo anch'esso altamente benefico; non si tratta precisamente di sollevare la beneficenza in una regione più serena e più pura?

Sono queste le osservazioni che mi premetto di sottoporre al Senato. Io non nego che talvolta, come dice l'Ufficio centrale nella sua relazione, l'applicazione di questa legge possa portare ad inconvenienti; sarebbe quindi uno sconcio gravissimo il voler rendere obbligatorio per le opere pie l'appaltare questi lavori a trattativa privata a società cooperative.

Ma questo non è il caso. Io mi permetto di osservare che quando vi ha il concorso dell'Amministrazione che crede conveniente di concedere l'appalto alla società cooperativa, e vi sia l'assenso dell'autorità tutoria, non vi è pro-

prio il caso di timore, avendosi una sufficiente garanzia.

D'altronde, se la disposizione dell'art. 4 della legge che modifica la contabilità deve avere un effetto sensibile, egli è pur giusto che si estenda anche alle opere pie.

Accado assai di raro che lo Stato conceda l'appalto per una somma minore di 100 mila lire essendo gli appalti dello Stato generalmente aperti per sommo superiori.

Difatti io non conosco che un solo esempio di queste concessioni fatte dal ministro dei lavori pubblici. Invece questi appalti possono essere frequenti da parte delle provincie, dei comuni e delle opere di beneficenza.

Io non mi dilungherò di più in queste mie osservazioni che sottopongo alla vostra benevolenza; ma mi permetto soltanto di aggiungere che se è doveroso per noi di opporci con la massima energia a quelle dottrine selvagge che vorrebbero fare ricadere la nostra civiltà in uno stato di barbarie peggiore della medioevale, è nostro dovere altresì di dare buona accoglienza alle legittime aspirazioni specialmente quando si fondano sul lavoro.

Io non vorrei, onorevoli senatori, che noi rifacessimo l'opera di Penelope, che mentre con la legge della contabilità noi diamo delle speranze e degli affidamenti a queste società cooperative, quando poi si viene all'applicazione della massima in casi speciali glieli togliamo.

Io credo che il compito del legislatore sia quello di avere taluni ideali ai quali deve informare l'opera sua; ma tutti questi ideali non si possono realizzare in una legge solitaria. Egli è d'uopo che tutte le leggi cospirino sempre a questo fine, che siano tra loro armoniche. E se noi crediamo conveniente di porgere la mano amica a quegli operai onesti, i quali si associano per lavorare, io credo che sarebbe precisamente il caso di estrinsecare il proposito anche in questa legge che ha precisamente per iscopo di sublimare la beneficenza, di ricondurla al suo vero fine, che è quello di porgere materia di lavoro a chi è diseredato dalla fortuna.

Io riassumo queste mie osservazioni alla benevolenza del Senato e dell'Ufficio centrale.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. relatore può parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Mi rincresce di non

potere a nome dell'Ufficio centrale aderire alla proposta dell'onor. Castagnola. Bisogna che intanto cominciamo dal mettere la questione nei suoi veri termini.

Noi non escludiamo le società cooperative legalmente costituite dal concorrere come ogni altra persona giuridicamente capace all'appalto di lavori e di provviste che potessero occorrere alle opere pie.

Quindi le società cooperative legalmente costituite, rimangono nelle condizioni normali del diritto comune.

La questione è, o deve essere rivolta ad esaminare se anche per gli istituti di beneficenza possano essere concesse quelle facilitazioni che sono state ammesse dalla legge sulla contabilità generale, per i lavori dello Stato.

Notate che quella legge si riferisce ai lavori dello Stato, e nessuno ha ancora detto che si possa riferire a quelli delle provincie e dei comuni. Se non altro è una questione *sub iudice* che noi non dobbiamo risolvere e neppure pregiudicare col nostro voto.

Ora vi è egli ragione per concedere questa facilitazione nei rapporti degli istituti di beneficenza?

Non solo non vi sono, ma vi sono invece delle ragioni per escluderla; e, me lo conceda l'onorevole Castagnola, le ragioni contrario sono suggerite precisamente dal suo modo di argomentare.

Egli ha detto: Vedete; si tratta di società le quali hanno qualche affinità con le istituzioni di beneficenza: or bene, perchè volete voi escludere queste società dal profitto, direi così, dei benefici che possono ritrarne dalle istituzioni che se non sono sorelle sono affini a quelle della beneficenza, le istituzioni di previdenza?

Ma qui veramente si nasconde il pericolo. Appunto perchè queste società cooperative si mostrano, come le mostra il nostro collega, sotto le parvenze di qualche cosa che è destinato a migliorare le condizioni delle classi dei lavoratori, si corre questo grave pericolo che gli interessi degli istituti di beneficenza siano subordinati a quelli degli istituti di previdenza concorrenti all'appalto, o che l'appalto possa servire indirettamente ed illegalmente di scusa per compiere un atto di beneficenza.

Per cui la ragione sulla quale egli fonda la sua proposta, deve porci essa stessa in diffi-

denza, e consigliarci a chiudere la via a facili ed evidenti abusi.

Nè può addursi in contrario l'argomento della *parva materia*: giacchè se per le somministrazioni ed opere dello Stato le L. 100 mila sono poca cosa, per gli istituti di beneficenza comprenderebbero, se si tolgono alcuni istituti delle grandi città, quasi tutte le somministrazioni che possono occorrere agli istituti di beneficenza.

Arroge la contraddizione flagrante di porre in una legge suggerita da uno spirito forse soverchiamente esagerato di diffidenza, una disposizione eccezionale per la quale sarebbe permesso stipulare contratti per semplice spirito di favore, privi per di più di ogni guarentigia di forma e di sostanza richieste dal diritto comune.

Prego perciò l'onorevole proponente di voler considerare se non sia il caso ritirare la sua proposta.

PRESIDENTE. Il senatore Castagnola ritira o mantiene la sua proposta?

Senatore CASTAGNOLA. Veramente non mi sono convertito alle ragioni del mio amico il relatore; ma, siccome mi dimostra l'esperienza che gli emendamenti fanno naufragio quando non sieno accettati dall'Ufficio centrale, così per risparmiare al Senato la noia inutile della formalità della votazione, ritiro senz'altro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo ora al signor ministro dell'interno se accetta la proposta dell'Ufficio centrale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La accetto.

PRESIDENTE. Per conseguenza, ritirato anche l'emendamento del senatore Castagnola, pongo ai voti l'art. 26 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Do lettura dell'art. 27.

Art. 27.

I beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola essere dati in affitto colle forme fissate dal regolamento.

Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.

Nessuno chiedendo la parola chiedo al signor ministro se accetta la redazione proposta dall'Ufficio centrale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Ora pongo ai voti l'art. 27 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'art. 28:

Art. 28.

Le somme da investirsi dovranno essere impiegate in titoli del Debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Ove non sieno titoli nominativi dovranno essere depositati nella tesoreria provinciale.

Le somme suddette potranno tuttavia, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.

I senatori Riberi e Cavallini hanno presentato un emendamento a quest'articolo, ma avendo prima chiesto di parlare sul medesimo l'onorevole senatore Griffini, gli do facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Ho chiesto la parola sopra quest'articolo, e facilmente sarà per l'ultima volta nella discussione della presente legge, non già per oppugnare l'articolo medesimo e nemmeno per proporre un emendamento, ma soltanto per presentare all'onorevole ministro dell'interno un mio pensiero, il quale potrebbe in seguito, in una legge speciale, essere da lui fecondato, qualora lo trovasse buono; e secondo il mio modo di vedere potrebbe rimuovere alcuni pericoli e togliere un ostacolo gravissimo alla realizzazione del concetto stato espresso testè dall'onorevole mio amico il senatore Deodati.

Il mio pensiero è questo, che per l'investimento delle somme spettanti alle opere pie, derivabili da qualunque siasi causa, tra le altre dalla vendita di stabili, si debba creare un titolo speciale di rendita da iscriversi separatamente sul gran libro, il quale titolo goda di una ga-

ranza assolutamente tranquillante, cioè della assicurazione sopra l'imposta dei terreni, il quale goda pertanto una garanzia immobiliare ipotecaria sopra tutti gli stabili del Regno d'Italia.

Questo vincolo non limiterebbe minimamente la libertà che godono o possono godere presentemente gli stabili, perchè soltanto per una frazione dell'imposta dei terreni, che adesso pagano i loro proprietari, la garanzia avrebbe il suo effetto.

Quando vi fosse questo titolo speciale da darsi alle Amministrazioni delle opere pie in cambio delle somme che esse versassero, invece di dar loro una parte della rendita del 3 o del 5 % attuale, come è proposto in quest'articolo, si potrebbe con grande tranquillità, appunto in grazia della istituita assoluta garanzia immobiliare, ipotecaria, ascoltare il voto di una graduale trasformazione degli stabili delle opere pie in rendita. Invece allo stato attuale delle cose e semplicemente coll'attribuzione alle opere pie di una parte della rendita ora esistente e circolante, quantunque in massima io sia favorevole all'articolo in esame, non lo sarei all'avvertita trasformazione.

Quando ogni dubbio fosse attutito dalla natura del titolo speciale che si darebbe alle amministrazioni delle opere pie, noi potremmo avere la soddisfazione di imitare un Governo glorioso italiano, e di origine veramente italiana, che durò per tredici secoli, che si acquistò giustamente la fama di prudentissimo, il Governo della Repubblica veneta, il quale, nientemeno che nel dicembre del 1536, facendo una legge che in massima non era nemmeno nuova, ma era una modificazione in senso più rigoroso di una legge antecedente, stabili che le amministrazioni di tutte le opere pie di quello Stato non potessero conservare stabili se non per due anni. Esse ne potevano acquistare per eredità, per donazione; ma non potevano conservarli; entro due anni erano obbligate a venderli, e nel caso che non avessero ubbidito a questa prescrizione di legge, la vendita avrebbe dovuto essere eseguita da quel funzionario che oggi si chiamerebbe il prefetto ed allora si chiamava il capitano e podestà.

E siccome la Repubblica veneta tra le altre doti aveva questa, che le sue leggi le faceva rigorosamente eseguire e non le lasciava an-

dare in dissuetudine, così la medesima legge succitata stabiliva che i capitani e podestà dovessero ogni due anni fare una relazione al Senato veneto, addimostrando la precisa e rigorosa sua esecuzione.

Io l'ho qui sotto gli occhi questa legge; ma è piuttosto lunga, quindi risparmiò al Senato il tedio di sentirne la lettura.

Essa è precisamente nei termini che ho detto ed è intestata *che non si possa lasciare stabile alcuno ad pias causas oltre due anni*, e tale concetto vi è larghissimamente sviluppato.

Nella biblioteca della mia città, che ebbe il vanto di essere fortezza di confine e capoluogo di una piccola provincia degli Stati di terraferma della Repubblica veneta, vi è un gran numero di queste relazioni che il capitano e podestà ha fatto al Senato veneto in esecuzione di una tal legge.

Nil sub sole novum. Quest'idea, che ad alcuno pare una novità spaventevole, fu applicata per parecchi secoli e fino alla caduta della Repubblica veneta, da quel Governo, la cui storia altamente istruttiva io desidererei di vedere meglio studiata dagli Italiani. Mentre però ho citato quest'esempio luminoso, affinché le mie parole non siano svisate fuori del Parlamento, come altra volta mi accadde sullo stesso oggetto, tengo a ripetere ancora che non sarei per nulla favorevole alla trasformazione degli stabili delle opere pie in rendita, quando si avesse a dare alle loro amministrazioni la rendita attuale.

Ho piena fiducia nel credito dello Stato ed è perciò che dichiarai di essere disposto a votare questo articolo come è stato presentato, ma ritengo che le cautele, quando si tratta del patrimonio dei poveri ed in ispecial modo di una rilevante sua parte, la quale potrebbe cangiarsi nel tutto, non siano mai troppe.

Quindi la trasformazione che pure, a mio avviso, sarebbe un beneficio se fatta gradualmente, perchè diminuirebbe la manomorta, anche laica, e restituirebbe alla libera contrattazione moltissimi stabili, ritengo che possa essere plausibilmente eseguita soltanto nel modo da me proposto.

Ho detto che sarebbe desiderabile che venisse a poco a poco limitata anche la manomorta laica.

L'onor. senatore Massarani ha affermato

l'altro giorno che le amministrazioni delle opere pie hanno avuto il merito di fare delle grandi trasformazioni di stabili rurali.

Ha detto il vero in quanto si riferiva ad alcuna di quelle opere pie che sono particolarmente da lui conosciute, ed effettivamente nell'illustre provincia alla quale il senatore Massarani appartiene, vi sono delle opere pie le quali hanno fatto queste trasformazioni in modo plausibile. Ma nella stessa provincia e nelle vicine vi sono delle trasformazioni in numero ben maggiore e di un'importanza senza confronto più grande, fatte dai privati, e, tra gli altri, da parecchi che siedono in quest'aula o che se non vi si trovano presentemente, appartengono a questo alto Consesso. Essi medesimi ed altri continuano in tale opera di trasformazione, malgrado le condizioni finanziarie poco felici nelle quali presentemente versiamo, in ispecial modo per la crisi agraria. Ma essi hanno i mezzi, e meritano tutto il plauso se li applicano alla terra, al miglioramento della industria che deve allietare il nostro avvenire. Per cui l'obbiezione fatta dall'onor. senatore Massarani credo che non abbia grande valore, e che si possa, tra gli altri vantaggi, ottenere mediante la discorsa graduale trasformazione, oltre della libera contrattazione degli stabili, anche un grande miglioramento della proprietà fondiaria italiana.

Ecco quello che io avevo in animo di dire, e che, come da principio ho avvertito, non conclude ad una proposta, ma ad una semplice preghiera diretta all'onorevole signor ministro, perchè voglia ricordarsi di questo concetto nella presentazione di altre leggi.

PRESIDENTE. I signori senatori Riberi e Cavallini hanno presentato all'art. 28 questo emendamento, del quale do lettura:

Al terzo comma sostituire il seguente:

« Potranno tuttavia con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa essere impiegati in mutui ipotecari o garantiti con pegno di titoli di cui sovra ai comuni od altri enti le deliberazioni dei quali sono sottoposte all'approvazione della stessa Giunta provinciale amministrativa, e nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego ».

Il signor senatore Riberi ha facoltà di svolgere tale emendamento.

Senatore RIBERI. Se la benevolenza del Senato me lo consente, con brevissime parole darò ragione dell'emendamento che fu proposto da me e dall'onor. mio amico senatore Cavallini.

Noi ammettiamo il concetto a cui s'informa l'articolo che si discute, che cioè i capitali disponibili delle istituzioni pubbliche di beneficenza siano impiegati in titoli dello Stato.

Noi siamo parimenti di avviso che non sia conveniente di acconsentire agli istituti di fare mutui ipotecari ai privati, quantunque sia ciò permesso ai comuni. Infatti l'art. 166 della legge comunale dispone che sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa gli impieghi di danaro quando non si volgano alla compra di stabili, o mutui con ipoteche. Conseguentemente i comuni possono fare mutui ipotecari liberamente anche ai privati.

Ma, lo ripeto, non ostante questo importante e recente precedente legislativo, crediamo che sarebbe pericoloso accordare agli istituti di beneficenza la facoltà di fare imprestiti ai privati, poichè l'esperienza insegna, che qualche volta si trova un compiacente perito che attribuisce agli stabili da assoggettarsi all'ipoteca un valore di gran lunga maggiore del reale, ed una compiacente Amministrazione che accorda proroghe, e lascia che si accumulino gli interessi, e che non impedisce il deterioramento degli stabili, cosicchè in seguito ad un giudizio di esecuzione il pio istituto perde il suo credito in tutto od in parte.

Noi ammettiamo altresì che non sarebbe opportuno di autorizzare l'impiego delle somme da investirsi nell'acquisto di cartelle fondiarie, per quelle considerazioni che furono svolte nell'accuratissima e meritamente lodata relazione dell'Ufficio centrale, e tanto meno nell'acquisto delle obbligazioni, che con tanta facilità vengono ora emesse o dalle provincie, o dai comuni.

Ma per contro pare a noi, che senza inconveniente, senza alcun pericolo, anzi con effetto utile, si possa permettere ad un istituto, ben inteso in via d'eccezione, e con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, di fare mutui ad altri enti esistenti nella stessa provincia, le deliberazioni dei quali siano sotto-

poste alla stessa Giunta amministrativa provinciale.

Siccome l'esempio qualche volta val meglio di un discorso, permetta il Senato che io supponga, che sia istituita erede un'opera pia; che l'eredità si componga unicamente di stabili; che sia imposto l'onere alla erede di pagare legati di 15, 20 o 30 mila lire; come farà l'opera pia, istituita erede, a soddisfare questi legati?

Mi si dirà: vendendo gli stabili; d'accordo, ma se può essere in massima conveniente la vendita, potrebbe anche non esserlo quando o per una crisi economica o per circostanze speciali ad una determinata località la vendita potesse essere disastrosa per l'opera pia, quando vi fosse la convenienza di attendere una occasione più favorevole per fare l'alienazione.

Ora domando: perchè volete che l'istituto che ha bisogno del danaro non possa procurarselo da un altro istituto a condizioni molto migliori che non prendendo ad prestito il danaro da un privato o da una Banca?

Nella lunga mia esperienza ho visto dei comuni che dovettero contrarre dei prestiti corrispondendo l'interesse del 6, 7 ed anche dell'8 per cento; perchè non dovrebbe essere agevolato ad essi il mutuo quando lo potrebbero avere coll'interesse del 5 per cento?

E d'altra parte qual danno potrebbe risentire l'istituto che fa il mutuo?

Si obietta, come ho udito dire, che con questo emendamento s'incoraggerebbero i comuni a contrarre mutui, perchè essi saprebbero di potere facilmente trovare il danaro. Questo argomento sembra a me che avrebbe fondamento, se fosse ancora in vigore la precedente legge comunale e provinciale, ma non lo comprendo dopo che nella nuova legge gli articoli 159 e 160 provvedono ad impedire, perchè i comuni possano contrarre mutui, salvo nei casi di assoluta necessità, salvo cioè ove concorrano le condizioni nei sudetti articoli tassativamente prescritte.

Temete forse che la Giunta provinciale non faccia osservare la legge?

Io mi stupirei davvero che si diffidasse di un istituto che è stato creato or sono appena pochi mesi.

E mi pare che il dottissimo relatore, rispondendo ieri l'altro all'onor. senatore Alfieri, abbia

detto che le garanzie non devono ricercarsi nel campo subiettivo, ma nel campo obbiettivo. Ora queste garanzie si trovano precisamente nelle disposizioni degli articoli sovracitati 159 e 160 della legge comunale.

Quindi non dipende più dagli uomini che compongono la Giunta provinciale amministrativa di accordare al comune di contrarre o no un mutuo; ma è indispensabile che concorrano le condizioni che sono specialmente dai suddetti articoli previste.

Se poi si parla di sicurezza dell'impiego del danaro, come mai ci può essere dubbio circa la medesima?

Prima di tutto si avrebbe l'ipoteca speciale che potrebbe esser consentita dal comune o altri enti.

Anzi trattandosi di comuni c'è qualche cosa di più.

Il Senato sa meglio di me che giusta l'articolo 145 della legge comunale le spese sono obbligatorie per il pagamento dei debiti esigibili; e qualora il Comune non provveda al soddisfacimento delle spese obbligatorie, deve provvedere la Giunta provinciale, la quale ha l'obbligo a termini dell'art. 170 di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie, e l'art. 171 dispone inoltre nei seguenti termini:

« Quando la Giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia esequimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la Giunta provinciale amministrativa ».

Quindi ne viene questa conseguenza, che le obbligazioni che si contraggono dal comune sono garantite dal privilegio sopra tutti indistintamente gli stabili del territorio comunale, perchè sono garantiti dalla sovrimposta.

Io neppure credo, come qualcuno forse teme, che coll'emendamento proposto si apra una pericolosa breccia al principio che informa l'articolo. Se si trattasse di lasciare al criterio degli amministratori, di accordare o no mutui all'infuori dei casi previsti dalla legge, capirei l'obbiezione; ma le leggi, o signori, le facciamo noi, e noi ammettiamo soltanto quelle eccezioni che sono consigliate da gravi ragioni.

Io mi permetto dire al Senato che nei Consigli provinciali di cui ho l'onore di far parte alcuni anni or sono feci precisamente una proposta che fu accettata ad unanimità, nel senso: che quando la Deputazione aveva notizia che un ente trovava nella necessità di contrarre un mutuo e un altro ente avesse somme disponibili, si mettesse in corrispondenza.

Io posso assicurare che se vi furono opere che sgraziatamente ebbero a perdere i capitali impiegati nei mutui ipotecari a favore dei privati, non mi ricordo, che un ente abbia dovuto perdere una parte anche minima del danaro prestato ad altro ente.

So bene che le leggi devono contemplare la generalità dei casi e non devono preoccuparsi dei piccoli inconvenienti. Perfettamente d'accordo. Io anzi ebbi l'onore in un'altra discussione di osservare che di quasi tutti i progetti di legge si potrebbe affermare ciò che disse il poeta latino degli uomini: *Viliis quisque premittitur, optimus ille qui minimis ugetur*.

Inconvenienti ce ne saranno per quanto una legge riesca ben fatta, ma penso che non faccia opera buona il legislatore, se non provvede per impedire che nella pratica si verificano inconvenienti, ogni qualvolta provvedendo non turba l'economia della legge.

Io ho la profonda convinzione che è pur divisa dal mio amico Cavallini e che ricavo, lo ripeto, dalla lunga esperienza, che ove, sia respinto il proposto emendamento, nella pratica attuazione della legge si dovrà lamentare che non sia stato accolto.

Dichiaro però che ove l'onor. presidente del Consiglio e il relatore dell'Ufficio centrale non credessero di poter accettare l'emendamento, io non replicherò e seguirò l'esempio che mi fu dato da tanti altri egregi colleghi; lo riterrò lieto di averlo adempiuto ad un dovere esprimendo modestamente la mia opinione.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Signori senatori. Questo articolo concerne essenzialmente tre punti.

Concerne il punto che ha fatto oggetto dell'emendamento proposto dal senatore Riberi, col senatore Cavallini, e cioè l'impiego anche in titoli diversi da quelli dello Stato, o garantiti dallo Stato.

Concerne poi le garanzie idonee pel deposito di titoli che non siano nominativi.

Concerne finalmente l'ordine d'idea su cui hanno chiamato l'attenzione del Senato l'onorevole senatore Deodati prima, e poi di nuovo l'onorevole senatore Griffini.

Quanto ai due primi punti, aspetterei in ogni caso ad esporre la mia opinione dopo che avessi sentito l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

Ma sopra l'altro e gravissimo punto, quantunque possa parere superflua una qualsiasi osservazione, dopo che l'onorevole senatore Deodati non ha definitivamente proposto il suo emendamento e dopo che l'onorevole Griffini non ha fatto alcuna proposta concreta, quantunque possa parere tanto più superfluo dopo le sagaci e potenti obiezioni fatte dall'onorevole senatore Villari in nome dell'Ufficio centrale, a me pare tuttavia dovere, anche per la lunga mia esperienza, di fare brevissime osservazioni.

C'è tanto più parmi dovere, perchè il senatore Deodati, e così pure il senatore Griffini, se non hanno voluto dare un valore pratico ed immediato alle loro idee, in qualche maniera però si sono tenuti l'adito aperto per l'avvenire.

Ora, se gli onorevoli Deodati e Griffini hanno voluto così costituire un precedente a favore delle loro opinioni, credo sia debito di costituire anche io un precedente a favore di opinioni che sono assolutamente opposte.

E tanto più mi è gradito di fermare l'attenzione del Senato sopra di questo punto, perchè per me è pregio principalissimo di questo disegno di legge la preservazione del patrimonio così come è costituito, e quindi la preservazione pur anco di quella parte di patrimonio o di tutto il patrimonio, consistente in immobili.

Quando si parla di beni immobili, è d'uopo di per mente, che la condizione degli immobili appartenenti ad istituti di pubblica beneficenza era assolutamente diversa in passato da quello che ora è.

Prima di tutto le leggi della successione ereditaria facilitavano quell'eccessivo agglomeramento di beni immobili, che certamente non è favorito dalle leggi della successione ereditaria odierne.

Ma oltre di questo erano affatto diverse le condizioni stesse dell'amministrazione. Mancava

intanto un vigile sindacato della pubblica opinione; mancava il sindacato efficace dello Stato, quando vi era piuttosto federazione di città, con una città dominante, che non uno Stato. L'autorità pubblica quindi mancava di una organizzazione sua propria, e non si esercitava se non saltuariamente, di volta in volta, mediante provvisori straordinarie, e magistrati straordinari, quali nella Repubblica veneta si dicevano i provveditori di terra ferma.

La proprietà degli immobili poi non solo si aveva in diffidenza, perchè a favore di istituti fossero così sottratti alla libera contrattazione e alle famiglie private in troppo grande quantità, pericolo che oggi più non sussiste, ma inoltre perchè la proprietà si trovava in una condizione privilegiata, che dispensava dal rendere gli immobili più e più fruttuosi.

Oggidi la proprietà d'immobili, anche di pubblici istituti, è nella condizione di diritto comune, e soprattutto quanto alle pubbliche imposizioni.

Ma le imposizioni pubbliche non lasciano adito, crediate pure, ad amministrazioni oziose.

Quindi gli esempi adottati dal senatore Massarani di beni appartenenti a istituti, che nulla hanno ad invidiare a quelli tenuti in proprietà dai privati, hanno anche riscontro in altri paesi da quelli, a cui più specialmente l'onorevole Massarani alludeva.

Il senatore Griffini accennò alle leggi della Repubblica veneta, che obbligavano gli istituti all'alienazione degli immobili.

Ma, oltre le ragioni già addotte, per cui la proprietà d'immobili negli istituti pubblici si trovava in condizioni affatto diverse dalla condizione d'oggi, è d'uopo di ricordare quali conseguenze hanno poi avuto siffatte leggi.

Poichè il senatore Griffini citò le leggi della Repubblica veneta, se le avesse seguite nei loro effetti ultimi, non gli sarebbe passata inavvertita la fine che dovettero subire alla fine i capitali dei luoghi pii investiti in zecca.

Rammentai già nel corso della discussione, quanto l'opinione pubblica in Francia fosse commossa dalla circolare del maggio 1858, con cui il generale Espinasse, ministro dell'interno e della sicurezza generale, ai Prefetti, oltre al proibire agli ospedali, ospizi, e *bureaux* di beneficenza, l'alienazione, in caso di bisogno, della rendita pubblica, quando prima vi fossero

degli immobili da alienare; ed oltre al proibire l'impiego delle somme disponibili in nuovi acquisti d'immobili, dimostrava, che assai più giova agli istituti il possedere rendita pubblica che non beni immobili; e quindi, pur rispettando la diversa volontà dei benefattori, dichiarava, che i Prefetti non esitassero a disciogliere le Amministrazioni che indefinitamente indugiassero a non trarre profitto dei loro beni colla conversione degli immobili in rendita pubblica, e da sua parte intanto dichiarava, che a favore di essi non avrebbe più oltre disposto di sovvenzioni o sussidi.

Breve ora rimase a capo del Ministero dell'interno, come di quello della sicurezza generale, il generale Espinasse, che dovea trovare morte gloriosa sui campi dell'indipendenza lombarda.

Ma oltre alla cessazione delle congiunture straordinarie, che in lui avea riunito quelle duplici attribuzioni, l'apprensione, l'allarme di quella circolare fu tale da determinare, che ben presto l'Espinasse dovesse dimettersi.

E fu fra le prime sollecitudini del nuovo ministro dell'interno, Delangle, tranquillare gli animi.

Simili provvisori avean trovato simile resistenza perfino allorchè si eran prese dal Governo austriaco prima del 1848, e cioè da un Governo assoluto, che poteva tutto, ed in tempi, in cui strapoteva.

Gli istituti, che hanno il loro patrimonio in immobili, nonostante le tristi condizioni della proprietà fondiaria in questi ultimi anni, tuttavia si trovarono a miglior partito, che quelli, che hanno il loro patrimonio pecuniario.

Ed invero le congregazioni di carità, come quelle, che ora si istituiscono, e che quindi hanno l'amministrazione di ospizi vari, al rinvio delle derrate, che diminuisce i loro redditi, hanno un compenso nella minore spesa per gli acquisti di derrate, occorrenti agli ospizi, che amministrano.

Qualunque poi sieno le condizioni fatte alla proprietà fondiaria dal rinvio straordinario delle derrate, il prezzo delle derrate alimentari per legge economica naturale, necessaria, entro un periodo di tempo più o meno lungo, trova il suo equilibrio.

Tanto è vero, che nel corso dei secoli il prezzo delle derrate è ancora quello, che si

mantiene più costante d'ogni altro prezzo, e tanto da servire nelle contrattazioni, come misura del valore. Il valore del denaro invece diminuisce, ed in fatto si è questa diminuzione del valore del denaro, per cui le fortune degli istituti si sono grandemente stremate quando non consistevano se non in capitali pecuniari, e quelli invece, che aveano il loro patrimonio costituite d'immobili, no.

Io godo pertanto, che il presente disegno di legge non alteri la costituzione del patrimonio de' pii istituti.

Che se gli onorevoli senatori Deodati e Griffini miravano a costituire un precedente a favore delle loro opinioni, assai più che da opinioni individuali, qualunque sieno, il precedente viene costituito dal disegno di legge medesimo.

E questo precedente non è già di alterare la costituzione del patrimonio degli istituti, ma bensì di preservarlo, anche se costituito in immobili.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'art. 28 ha suscitato un'altra volta la questione della conversione dei beni delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

In verità non mi pareva essere questo il luogo. L'articolo, come fu presentato al Senato, e come in una parte secondaria venne modificato dall'Ufficio centrale, non ha affatto per iscopo la conversione.

Da noi si vuole, che le somme, di cui un'opera pia può disporre, vengano investite in titoli dello Stato, e come eccezione si permette che possano essere impiegate pel miglioramento degli stabili di proprietà degl'istituti di beneficenza.

Questo mi pare che basti.

L'eccezione è molto grave, ed io spero che, passando la legge, quando dovrà essere attuata si assumano tutte le garanzie possibili, affinché la seconda parte di questo articolo non sia cagione di abusi e non rechi danno al corpo morale proprietario.

Ma non andiamo al di là, perchè appunto non ne è il caso.

La questione della conversione dei beni delle istituzioni pubbliche di beneficenza è di una grande importanza, e non è nuova in Italia.

Il senatore Deodati ricordò la Repubblica ve-

neta, la quale non permetteva, che i pii istituti possedessero al di là di due anni.

Io potrei ricordare la legislazione di Napoli e di Sicilia. In quelle provincie era permessa la conversione volontaria in rendita pubblica dei canoni delle opere pie.

Certo, è una manomorta quella delle opere di beneficenza. Ma il Senato sa meglio di me quante diffidenze susciterebbe una legge per la conversione dei beni immobili in rendita pubblica.

Non credo a tutto ciò che l'onor. Villari disse incidentalmente, non essendosi egli occupato *ex professo* di cotesta materia. Nulladimeno dobbiamo confessare, che in questi tempi val meglio non toccare il gravissimo argomento.

Forse verrà il giorno, in cui il legislatore dovrà occuparsene. Allora la questione sarà meglio studiata e meditata, e si potrà trovare un rimedio per abolire la manomorta. Certo, sono assai pesanti le spese di amministrazione, che oggi si sopportano, col possesso dei beni immobili.

Dalla inchiesta che fu fatta, risulta che le spese di amministrazione assorbono quasi il terzo della rendita. Ora, se questo potesse evitarsi, andrebbe tutto a vantaggio delle opere di beneficenza e delle erogazioni a favore dei poveri.

Ma, ripeto, lasciamo questo argomento, che oggi mi pare, per lo meno, prematuro. Ciò posto, comprenderà pure l'onor. Griffini che avrei poco o nulla da dirgli.

Il Gran Libro del debito pubblico, quando fu fondato la prima volta in Francia, non ebbe per iscopo se non d'istituire un titolo solo.

L'onor. Griffini non potrà aspettarsi che il Governo voglia, per questo caso singolare delle opere di beneficenza, creare un titolo speciale immutabile, inconvertibile, che assicuri sempre la stessa rendita.

Lasciamo le cose allo stato in cui sono, e se per gli studi posteriori sul debito pubblico dello Stato avverrà che qualche miglioramento possa ottenersi, questo non sarà certo nel senso di raddoppiare i titoli di rendita, perchè la varietà dei medesimi andrebbe a danno della rendita stessa.

All'onor. senatore Riberi dirò, che il suo emendamento è irto di pericoli. Dissi un momento fa che bastava dare la facoltà agli isti-

tuti di beneficenza di impiegare le somme da investirsi in miglioramento del patrimonio esistente; ed accennai alle difficoltà che ci sono ed ai danni che ne potrebbero seguire.

Arrestiamoci a questo. Se diamo facoltà agli istituti di beneficenza di impiegare i loro danari in mutui ipotecari, od in mutui con pegno, sono tante e tali le difficoltà, e tali e tante potrebbero essere le insidie, a cui un corpo morale spesso non sa resistere, che noi, invece di apportare un beneficio al patrimonio dei poveri, arrecheremmo un vero danno.

Quindi io pregherei l'onorevole senatore a non insistere nel suo emendamento e a volerlo ritirare.

La mia opinione sarebbe che i corpi morali dovrebbero possedere titoli nominativi.

Dopo ciò il Senato comprende che il Governo tiene fermo all'art. 28.

Senatore COSTA, *relatore*. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. Io ringrazio gli onorevoli senatori Griffini e Lampertico di avermi dato occasione di riparare ad una omissione nella quale ero caduto un momento fa.

Non è stato per scortesia, ma unicamente per dimenticanza, che non mi sono espresso sulle opinioni manifestate dall'onorevole senatore Deodati intorno al grave argomento della liquidazione degli immobili delle opere di beneficenza.

Veramente la questione è accademica sotto due aspetti. Prima di tutto perchè l'onorevole senatore Deodati ha ritirato l'emendamento; e poi perchè non vi è sostanziale dissenso fra il proponente e l'Ufficio centrale; giacchè il progetto, se non proclama la liquidazione del patrimonio immobiliare, in massima l'ammette, e fornisce il mezzo per eseguirla in quel miglior modo che l'interesse della beneficenza può consigliare.

Ma giacchè si è riparlato di questa questione io mi permetterò di dire che per quanto nell'animo mio vi sia una certa tendenza a favorire questa mobilitazione, credo che sarebbe un grande errore il compierla per precetto assoluto di legge.

Io credo che questo avvenimento debba essere il portato dello svolgimento della vita economica del paese.

Il paese deve comprendere che si amministra molto meglio un titolo di rendita che un immobile; ma sono i costumi, le convenienze, gli apprezzamenti bene intesi degli interessi degli istituti di beneficenza che debbono consigliarlo; non è la legge che possa imporlo.

Questa, secondo me, è la regola che mi pare da seguire. Si comprende quindi come io non possa seguire il collega senatore Griffini nell'ordine delle idee che ha manifestato: ma non lo seguirei anche per un altro ordine di considerazioni.

Egli ha accennato alla creazione di un titolo speciale il quale dovrebbe rappresentare questo capitale immobilizzato delle opere pie.

Io non sono uomo di finanza: ma sono convinto che l'unicità del titolo sia un concetto che è fondamentale nella nostra legislazione finanziaria.

E se dovessi esprimere un'opinione che da lungo tempo coltivo nel silenzio dell'animo mio, direi che a questo principio forse abbiamo già recate troppe ferite e che sarebbe forse conveniente arrestarsi sulla pericolosa china per la quale ci siamo posti.

Io comprendo che si possa immaginare qualche nuova maniera di titolo di debito pubblico compresa nel gran libro, la quale contenga in sé il germe d'un migliore assetto del nostro debito pubblico; per esempio un titolo quattro per cento esente da imposta: ma gettare un titolo affatto nuovo e diverso nel suo modo di essere sostanziale dal titolo di debito compreso nel gran libro, che deve essere unico, parmi che non sia nè prudente, nè conforme ai principi fondamentali che regolano il debito dello Stato.

Se questo titolo nuovo fosse privilegiato, screditerebbe il titolo ordinario; se non lo fosse, avrebbe un valore minore del titolo di diritto comune: per cui sia nell'uno che nell'altro caso non sarebbero nè pochi, nè lievi i pericoli ed i danni che potrebbero derivarne.

La tendenza che io ho manifestato a favorire la mobilitazione graduale del patrimonio degli istituti di beneficenza per volgere naturale degli eventi, mi apre la via a dire perchè a nome dell'Ufficio centrale io non accetterei l'emendamento del collega Riberi.

L'impiego in mutui fondiari ipotecari è una vera immobilizzazione di capitali, e quindi, sotto

L'appetto economico va incontro a tutti i difetti che si verificano appunto nell'impiego immobiliare.

Il nostro collega ha detto delle cose molto savie per dimostrare che questo impiego in mutui fondiari fra comuni ed opere pie, o fra opere pie tra di loro, presenta minori inconvenienti di quelli che presentano altri mutui fondiari: ma è questione di quantità; e gli inconvenienti vi saranno sempre, e non sono soltanto quelli ai quali l'onorevole collega argutamente accennava; ve ne sono altri.

Io non temo che il comune trovi troppo facile esca nel mutuo coll'opera pia; non temo che aumenti in questa guisa più del bisogno i suoi debiti, perchè vi sono le garanzie stabilite dalle leggi per l'assunzione dei mutui ed al posto vi sono le garanzie della tutela. Ma vi è una difficoltà grave, forse più grave nell'ordine morale che in quello economico, ed è il pericolo di vedere assorbite per parte del comune le forze dell'opera pia in maniera che questi due enti, queste due esistenze finiscano ad essere concentrate in una esistenza unica, in modo che il danno dell'una possa diventare il danno dell'altra. Voi poi comprenderete che quando vi potesse esser conflitto, sarebbe sempre l'opera pia che sarebbe assorbita dal comune. È vero che vi sono garanzie; è vero che vi è un'autorità provinciale che deve tutelare, da buona madre, gli interessi delle une e delle altre e mantenerli in equa bilancia tra loro: ma nelle garanzie si deve affidarsi fino ad una certa misura; il meglio è evitare le condizioni dalle quali gli inconvenienti possono derivare.

Quanto ai mutui delle opere pie fra loro vi è un'altra considerazione. Si possono ipoteticamente immaginare quegli eventi ai quali ha accennato il collega Riberi, di un'opera pia che abbia un capitale disponibile e di un'altra opera pia nella stessa provincia che ne abbia bisogno. Ma sono eventi abbastanza singolari; ne è escluso il pericolo che questi diventino un po' artificiosi e si creino allo scopo di fare in modo che un'opera pia venga in soccorso dell'altra, esponendo gli interessi di ambedue a non lieve pericolo di danno. Il nostro collega ha fiducia che la Giunta provinciale, la quale deve sorvegliare e curare gli interessi di ambedue le istituzioni, sia garanzia sufficiente della legittimità del provvedimento. Ma non si può escludere l'eventualità di una

divergenza di interessi; e in tal caso la Giunta provinciale si troverebbe in un grande imbarazzo e finirebbe per far prevalere, nei suoi provvedimenti, l'amore alla giustizia, sacrificando il diritto.

E come penso che nei rapporti individuali bisogna cercare di non avere interesse fra parenti, perchè sono gli interessi che meno facilmente si liquidano, credo pure che non convenga creare e mantenere rapporti fra enti, i quali possano avere interessi divergenti e che sieno dipendenti dalla stessa amministrazione. Per cui a me pare sotto ogni aspetto pericoloso il deviare, anche nei termini modesti in cui venne proposto dal senatore Riberi, dalla regola generale che i capitali che diventano disponibili per lo svolgersi naturale della vita economica degli istituti pii, vengano impiegati in titoli dello Stato.

Un'ultima considerazione ed avrò finito.

Il nostro collega Lampertico ha accennato ad una certa insufficienza di garanzie per i depositi dei titoli nelle tesorerie. Noi veramente abbiamo inteso di dare con questo obbligo del deposito una garanzia sufficiente.

Il dubbio che ci è fatto da persona così autorevole c'induce a chiedere che la votazione di quest'articolo sia sospesa per oggi; e domani l'Ufficio centrale si riserva di vedere se si debba aggiungere qualche disposizione che meglio raggiunga lo scopo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Poichè l'Ufficio centrale vuol ritornare sull'esame di questo articolo, io sottometto al Senato e all'Ufficio centrale stesso qualche breve considerazione rispetto alla portata che a me pare abbia l'emendamento dell'Ufficio centrale all'articolo quale venne votato dalla Camera dei deputati.

• L'art. 28 determina i modi di realizzare l'impiego, che spesso è conversione del capitale pervenuto in mano dell'opera pia. La legge esige che si investa durevolmente, in miglioramenti del patrimonio esistente ove ne sia evidente la utilità che se ne attende, ma di regola in titoli dello Stato, più propriamente rendita pubblica.

La legge esige che si evitino gli inconvenienti inseparabili dagli investimenti, per loro

indole, incerti e transitori, soprattutto quelli aleatori.

Se questo è vero, come va che è piaciuto all'Ufficio centrale di aggiungere che gli investimenti si possono fare anche « in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato? »

Gli altri titoli che non siano quelli del debito pubblico non sono altro che i debiti redimibili a sorteggio o a tempo determinato.

Ma i debiti temporanei, a parte l'inconveniente di costringere a più o meno lunga distanza a nuovo impiego l'ente che li acquista, vanno soggetti a maggiore fluttuazione di valore, come tutto ciò che è temporaneo, e d'ordinario sono titoli di speculazione che si elevano o abbassano non soltanto a misura che si avvicina o allontana il momento del rimborso, ed espongono il possessore a troppo ritardate o affrettate restituzioni.

Nei rimborsi subiscono l'alca degli strumenti di cambio, che per l'indole loro possono essere deprezzati. Un rimborso di capitale, per esempio, in tempo di corso forzoso, con carta molto deprezzata, può riuscir fatale ad un'opera pia.

La moneta stessa subisce delle oscillazioni nel valore. Anche oggi paghiamo in argento, che ha un valore molto minore di quello effettivo che si ragguaglia in oro; e se si può pagare in carta, a questa può ritornare il corso forzoso.

Ebbene, quando per il minore reddito conseguito dai titoli redimibili, cumulato per tutti gli anni che precedono il rimborso, la relativa perdita rispetto a quella del titolo irredimibile, equivale al guadagno dell'incasso del maggior capitale, questo potrà scendere al di sotto del valore del titolo equivalente in rendita consolidata.

Ad ogni modo io chiedo: è egli concetto di buon padre di famiglia quello di accontentarsi di una sicurezza relativa, e far correre dell'alca agli investimenti dei capitali delle opere pie?

La sicurezza rispetto al valore del reddito non è mai assoluta; ma lo è abbastanza nel consolidato, quanto alla conservazione del valore del capitale. Giacchè io sarei della teoria di mantenere in eterno i beni immobili alle opere pie, se non vi fosse il doppio inconveniente di sottrarli al commercio e di facilitare il dispendio enorme dell'amministrazione, il quale dal proprietario libero e responsabile non s'incontra.

Ma se, mediante la necessaria graduale conversione della proprietà stabile in mobile, ci ha da essere un qualche deprezzamento nel valor futuro del capitale (poichè il capitale mobiliare è destinato, col progresso della sua circolazione; a sempre scemare nella sua quota di produttività o d'interesse) è dovere che ai corpi morali, vincolati nelle rendite e negli impieghi, siano apprestati investimenti durevoli, e di valore capitale non facilmente deteriorabile.

Ora quest'altri titoli quali sono? Ci sarebbero i buoni del Tesoro?

Io non lo so. Anch'essi son titoli emessi. Ci sono poi titoli dei comuni e delle provincie garantiti dallo Stato, quelli delle Società di costruzione e di tutte le speculazioni per le quali lo Stato assume la garanzia.

Ora, io non metto minimamente in dubbio che quella qualsiasi rendita dal titolo essenzialmente redimibile temporaneo, sia garantita; non lo metto in dubbio, perchè la sorgente di garanzia, identica è per il debito degli enti minori o delle private Società, garantito dallo Stato, come per il debito perpetuo; solamente non soltanto metto in dubbio la durevolezza dell'impiego, ma rilevo la certezza che cotesta durevolezza manca. Metto pure in dubbio la permanenza relativa del valore, dappoichè, appunto per la prospettiva del rimborso, il valore non può seguire le stesse leggi del titolo di rendita pubblica irredimibile.

Ora, questo sistema di alea è male che si introduca nella beneficenza; e poichè ci ha da essere un investimento; poichè si ha da fare e si fa per esigenze di amministrazione una graduale conversione del patrimonio con l'unico titolo che è quello dello Stato: non è bene che il patrimonio si converta in titoli di più o meno pronta realizzazione, i quali dovranno più tardi nuovamente estinguersi, e procurare nuovi investimenti o conversioni.

Il titolo dello Stato non avrà che quei rischi, non sarà sottoposto che a quelle vicende, a cui interessi anche maggiori, interessi di miliardi, di pubblica e privata economia, sono sottoposti; e dalla rappresentanza di cotesti interessi sarà singolarmente invigilato e garantito.

Per queste considerazioni che rispondono anche alla motivazione premessa dall'onor. presidente del Consiglio, al suo opinamento pel quale chiede la reiezione degli emendamenti da

altri proposti all'art. 28 (le quali motivazioni a me pareva che avrebbero dovuto menare alla conseguenza di pregare l'Ufficio centrale di rinunciare al suo emendamento), per queste considerazioni, ripeto, io prego e il signor ministro e l'Ufficio centrale di voler restituire la dizione dell'articolo quale ci venne votata dalla Camera dei deputati. In conseguenza si dovrebbero togliere le parole aggiunte: « o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato », ed anche il capoverso « ove non sieno nominativi », ecc., dappoichè per mera disposizione regolamentare si potrà disporre su ciò. Anzi penso che di regola dovrebbe rientrare nel sistema delle opere pie il disporre che i titoli di rendita pubblica sieno resi nominativi.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Costa.

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha proposto di modificare la forma della proposta ministeriale, essendo d'accordo nella sostanza, senza aver maturamente esaminata la questione, se convenisse di estendere il campo degli impieghi ad altri titoli che non fossero effettivamente quelli compresi nel Gran Libro.

La risposta affermativa fu suggerita da un convincimento profondo della convenienza di questi impieghi.

Delle cose dette dall'onor. Majorana ve ne è una che a me pare vera, l'altra che non me lo pare.

È vero che manca la stabilità, cioè la perpetuità dell'impiego; vi è l'estrazione e col'estrazione si rende necessario un nuovo impiego. Ma non mi pare vero che ci sia l'alea e, soprattutto, che ci sia l'alea della diminuzione del valore; anzi escludo l'alea, essendovi per me la certezza dell'aumento del valore: perchè dal momento che nell'atto dell'acquisto questi titoli hanno un valore minore del nominale, dovendo scontare il ritardo eventuale dell'estrazione, questo sconto deve andare mano mano diminuendo coll'aumentare delle probabilità dell'estrazione medesima fino a costituire un guadagno sicuro quando si verifichi prima dell'ultimo termine, per modo che il titolo che vale oggi 319 lire, domani, fra 10 anni o fra 50 anni, che è il termine massimo dell'estrazione, potrebbe elevarsi a 500 o 600 lire.

Non vi è quindi alea di diminuzione, vi

è la certezza dell'aumento del valore. Fu per questa ragione che l'Ufficio centrale messo da un lato l'inconveniente della temporaneità eventuale dell'impiego, e dall'altro l'utile sicuro che le opere pie avrebbero nell'impiego dei propri capitali in questi titoli, ha ritenuto di dare la preferenza a quest'ultimo partito.

Queste sono le ragioni per le quali l'Ufficio centrale ha creduto di poter fare questa proposta; si riserva però di vedere il modo cauto del deposito di questi titoli, e ne riferirà domani.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale prega il Senato di voler sospendere la discussione intorno a quest'articolo.

Chi è di quest'avviso è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora all'articolo 29. Ne do lettura:

Art. 29.

Quando per inosservanza delle forme stabilite dalla legge, dagli statuti e regolamenti a tutela del patrimonio di un'istituzione di beneficenza, gli amministratori, con dolo o colpa grave ancorchè non si abbiano termini di reato, abbiano arrecato un danno economico all'istituzione, la giunta provinciale, d'ufficio o sopra richiesta del prefetto, procederà, in via amministrativa, all'accertamento del danno, indicando quali amministratori ne appariscano responsabili, e per quale ammontare.

Le deliberazioni della giunta provinciale non pregiudicano alle ragioni dell'istituto o degli amministratori di esso; ma servono di titolo per domandare all'autorità giudiziaria provvedimenti conservatori.

Il ricorso in via gerarchica o il reclamo in sede contenziosa, a norma della legge sul consiglio di Stato, non ha effetto sospensivo.

Il signor ministro accetta questa redazione?
CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo 29.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 30.

Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari.

Sono di competenza della giunta provinciale amministrativa in primo grado e della corte dei conti in grado di appello, nell'esame e giudizio sui conti, le cause di responsabilità contro gli amministratori:

a) quando abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione;

b) quando senza legale autorizzazione si siano ingeriti nel maneggio di danari o valori dell'istituzione.

(Approvato).

Art. 31.

Le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, dovranno stabilirne la pianta organica e fissarne i diritti e le attribuzioni con speciale regolamento.

Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza, hanno facoltà di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di beneficenza.

In caso di dissenso, la giunta provinciale amministrativa delibera se e con quali condizioni tale facoltà possa essere esercitata.

Prego l'onor. relatore di dirmi se il secondo paragrafo dell'art. 30 del progetto ministeriale rimanga assorbito dal primo paragrafo dell'art. 31.

Senatore COSTA, *relatore*. Sì, rimane assorbito e quindi deve essere eliminato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 31.

(Approvato).

Art. 32.

Le deliberazioni delle congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono essere prese coll'intervento della metà più uno di coloro che le compongono, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario, e per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designato al principio di ogni anno: essi sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che soprintende al servizio cui si riferisce il mandato, o, in difetto, del membro anziano. Per le istituzioni che hanno impiegati sono pure controfirmati dal Segretario capo d'ufficio.

A quest'articolo i senatori Cavallini, Riberi e Borelli propongono l'aggiunta del tenore seguente:

Dopo il secondo comma aggiungere:

« Gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli.

Il prefetto la può promuovere. »

Il senatore Cavallini è assente.

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Riberi. Senatore RIBERI. Intratterrò il Senato appena per un minuto.

L'emendamento proposto dall'onor. senatore Cavallini, da me e dall'onor. senatore Borelli non è che la riproduzione dell'art. 236 della legge comunale e provinciale.

La legge comunale e provinciale così dispone:

« Il deputato provinciale o l'assessore municipale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso senza giustificato motivo, decade dalla carica.

« La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli. Il prefetto la può promuovere ».

È parso a noi, che i membri della congregazione dovessero assimilarsi al deputato provinciale e all'assessore municipale che non interviene a tre sedute e quindi che si debba ad essi applicare la stessa disposizione.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Io vorrei chiedere al senatore Riberi se crede che veramente abbia efficacia la misura proposta al Senato.

« Giustificati motivi » è un'espressione vaga. Basta forse scrivere una semplice lettera per dichiarare che non si può intervenire all'adunanza? E questa sarà ragione sufficiente per non decadere? In tal caso mi si concederà che non essendo difficile scrivere lettere non si raggiunge in nessun modo lo scopo morale che i proponenti si prefissero. D'altra parte io posso dire al Senato che inconvenienti abbastanza gravi sono avvenuti mercè la identica disposizione introdotta nella legge comunale e provinciale.

Vi sono degli enti morali che hanno un modo curioso di applicare le sanzioni legali. In un Consiglio comunale, che potrei nominare, si è dichiarata la decadenza di un consigliere che stava all'estero e non poteva neppure sapere che vi fossero convocazioni del Consiglio. E notisi che vi era un'apparenza di legalità, poichè quel Consiglio aveva tenuto una sol seduta per l'intera tornata autunnale.

Dunque il proposto emendamento minaccia da una parte inconvenienti che sembrano a me abbastanza importanti, mentre per l'altra parte non ha quell'efficacia che si suppone. Mi pare adunque che non sia il caso di estendere l'applicazione di un nuovo sistema che non mi sembra suffragato dall'esperienza fattane.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale, per mostrare tutta la deferenza che ha verso le proposte che sorgono dai nostri colleghi, ha presa in attento esame la proposta Cavallini-Riberi, e si è studiato di renderla veramente proficua alla amministrazione delle istituzioni di beneficenza.

Premetto che le osservazioni emesse colla solita sagacia dal senatore Di Sambuy sono perfettamente vere: e nei termini in cui è re-

datta la legge comunale e provinciale, che i nostri colleghi vorrebbero riprodurre, può dar luogo a gravissimi inconvenienti ed abusi. Io faccio parte di un Consiglio comunale al quale ho mancato e sono costretto a mancare quasi sempre, e nessuno ha domandato la mia decadenza; viceversa per altri si potrebbe cogliere la prima occasione per far valere questo diritto di decadenza: per cui, il portarci sul campo della mancanza delle sedute, a noi pare che non sia conveniente.

Vi è invece un altro fatto più certo sul quale la decadenza può essere fondata, e cioè sulla astensione dal partecipare all'amministrazione dell'opera pia per un periodo di tempo determinato.

In tale caso si può presumere, *iuris et de iure*, o l'intenzione di aver rinunciato all'ufficio, o la impossibilità di adempierne i doveri.

Per cui noi, accettando la proposta come è formulata dagli onorevoli Cavallini, Riberi e Borelli, e sviluppata dall'onor. Riberi, saremmo disposti ad accettare l'emendamento quando fossero sostituite alle parole: « a tre sedute consecutive » le altre parole: « alle sedute per tre mesi consecutivi ».

L'assenza per tre mesi dal partecipare ai lavori di un'amministrazione è una presunzione che o non si voglia o non si possa parteciparvi.

PRESIDENTE. Il signor senatore Riberi accetta questa sostituzione di parole al suo emendamento?

Senatore RIBERI. Io accetto, e sono convinto delle dichiarazioni dell'onor. relatore.

PRESIDENTE. Il signor ministro dell'interno accetta?

CRISPI, *presidente del Consiglio ministro dell'interno*. Accetto l'emendamento colla sostituzione delle parole fatta dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora potremo venire ai voti.

Porremo prima ai voti l'aggiunta del signor senatore Riberi colla modificazione introdotta dall'Ufficio centrale, che è del tenore seguente:

« Gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengono *alle sedute per tre mesi consecutivi*, decadono dalla carica ».

« La decadenza è pronunziata dai rispettivi Consigli. Il prefetto la può promuovere ».

Pongo ai voti questa aggiunta, accettata dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti il complesso dell'art. 32 cogli emendamenti introdottivi dall'Ufficio centrale col consenso del Ministro.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 33.

Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza per le quali è richiesta l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori, sono pubblicate per copia entro 8 giorni dalla loro data nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali.

Nello stesso termine dovrà esser rimessa alla autorità politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di quest'articolo ed ogni altra che non sia di mera esecuzione di deliberazioni anteriori.

(Approvato).

IV.

Della tutela.

Art. 34.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono poste sotto la tutela della giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 35.

Sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa:

- a) i bilanci preventivi;
- b) il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesoriери ed esattori;
- c) i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti o doni; salve le disposizioni della legge

del 5 giugno 1870 relative alla capacità di acquistare dei corpi morali;

d) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di 9 anni;

e) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;

f) le deliberazioni che stabiliscono o modificano le piante organiche degli impiegati ed i collocamenti a riposo con pensione.

g) le deliberazioni relative al servizio di esazione o di tesoreria, ed alle cauzioni degli esattori o dei tesoriери;

h) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

Il senatore Riberi a questo articolo ha proposto un emendamento che è del tenore seguente:

d) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di tre anni.

Il senatore Riberi ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

Senatore RIBERI. Svolgerò colla solita brevità il proposto emendamento.

Prevedo che si osserverà che i tutori hanno facoltà senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia di affittare i beni dei minori per un tempo non eccedente il novennio; che la legge vigente sulle opere pie non sottopone all'autorizzazione della Giunta amministrativa le locazioni; si osserverà ancora che la legge comunale e provinciale prescrive che si abbiano ad approvare dalla Giunta soltanto le locazioni dei comuni, quando siano fatte per un tempo maggiore di 12 anni, e finalmente si potrà dire che le Giunte provinciali sono già sopraccaricate di lavoro e che non conviene aumentarlo, sottoponendo ad esse perfino l'approvazione delle locazioni eccedenti il termine di 3 anni.

Io non mi nascondo la gravità degli argomenti che possono essere opposti contro l'emendamento; ma posso assicurare il Senato che, se mi sono tuttavia permesso proporlo, l'ho proposto precisamente perchè l'esperienza mi ha convinto che molte volte nei contratti di locazione si stipulano condizioni che sono grandemente pregiudiziali agli istituti di beneficenza.

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore RIBERI.... Io posso citare l'esempio di una condizione stranissima.

Ho letto in un contratto di locazione fatto da un'amministrazione di un'opera pia, della quale amministrazione fanno parte anche ecclesiastici, che il conduttore era obbligato a somministrare nel giorno della festa del patrono della borgata, dove esistono i beni stabili affittati, la colazione, il pranzo e la cena a tutti gli amministratori e ai loro invitati. (*ilarità*).

È certo che vi sono parecchi istituti che non hanno altro reddito, salvo quello che ricavano dall'affitto dei loro stabili; è quindi indispensabile che si provveda perchè ne sia assicurato il pagamento.

Or bene, posso pure assicurare il Senato che in alcuni contratti di locazione che si fanno nella provincia a cui appartengo dalle amministrazioni delle opere pie si è prescritto che la cauzione sia somministrata o mediante ipoteca, o colla fideiussione di persone benvisse all'amministrazione.

Che cosa accade?

Che il conduttore non paga; si cerca la persona benvisa e questa spesso non è parimenti in grado di pagare.

Conseguentemente l'opera pia perde il fitto, che può essere l'unico reddito con cui deve far fronte alle sue esigenze.

Posso citare ancora un esempio: un'opera pia diede in affitto una montagna nella quale si era costruita una strada militare. Nelle condizioni di affitto non si è affidato il conduttore della nuova servitù. Che avvenne? Che il conduttore chiese in giudizio il risarcimento dei danni, i quali da un perito furono liquidati in circa annue lire mille, e così per i sei anni della conduzione in lire seimila. Ora cotesta indennità non avrebbe potuto essere chiesta qualora il contratto di locazione fosse stato sottoposto alla Giunta provinciale, perchè io ritengo che la Giunta avrebbe prescritto di aggiungere la condizione che lo stabile era concesso in locazione nello stato in cui si trovava senza che le servitù continue o discontinue, apparenti, o no, potessero dar luogo ad un risarcimento di danni.

Mi si dica che questi sono al certo inconvenienti, che si possono verificare se i contratti di locazione non sono approvati dalla Giunta

amministrativa; ma che ciò nonostante debbono prevalere le obiezioni che io stesso ho accennate ed altre che si possono opporre contro l'emendamento presentato da me e dall'onorevole mio amico senatore Cavallini.

Io mi rimetto intieramente alla saviezza del Senato. Aggiungerò soltanto che la logica mi avrebbe condotto a questo, che tutte indistintamente le locazioni avrebbero dovuto essere sottoposte all'approvazione della Giunta amministrativa; ma che, però, mi parve che quando si tratta di una locazione di breve durata e poco importante, non occorre l'approvazione della Giunta, e che solo quando si tratta di locazione di stabili di molto valore e per un termine maggiore di tre anni, sia prudente di non permettere che si stipulino a condizioni che potrebbero riuscire di grave pregiudizio all'opera pie.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Gadda ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Non ho che una parola da dire al Senato; è una interrogazione che io rivolgo al Governo ed all'Ufficio centrale. Io accetto tutto il concetto di questo articolo, e desidero che vi sia un ufficio di tutela che funzioni bene; ma appunto perchè ne vedo la necessità penso alle attribuzioni che si danno alla Giunta provinciale, e mi domando come questa Giunta funzionerà?

A me pare assolutamente necessario, se noi vogliamo fare una disposizione (come la vogliamo fare certamente) seria ed efficace, di provvedere al modo come la Giunta possa funzionare.

Noi diamo alla Giunta una quantità di attribuzioni assai più di quelle che aveva la Deputazione provinciale; e mentre questa aveva un ufficio proprio sia amministrativo, sia di contabilità, che tecnico; la Giunta non ha nulla di tutto ciò.

Può servirsi dell'ufficio di segreteria e di ragioneria della Prefettura; ma questi sono assolutamente insufficienti a provvedere a tanto servizio nella parte contabile ora che alla Giunta provinciale viene dato l'incarico di rivedere per l'approvazione tutti i bilanci preventivi delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Quanto poi alla parte tecnica la Giunta è sprovvista di qualunque servizio, e si è già verificato in alcune provincie questo strano fatto,

che il Genio civile, per disposizione del Ministero dei lavori pubblici, ha dichiarato che il servizio tecnico delle Giunte provinciali non è di sua competenza; mentre per loro parte le Deputazioni provinciali non hanno evidentemente l'obbligo di accordare alle Giunte provinciali il servizio del loro ufficio tecnico. Se qualche Deputazione si è prestata ad aderire alla relativa richiesta, lo ha fatto per deferenza alla Giunta, e per agevolare la trattazione di qualche determinato affare.

La maggior parte delle Deputazioni però, onde non pregiudicare una questione di principio e di sistema, si sono rifiutate a prestare l'aiuto dei propri ingegneri.

Ora noi andiamo creando un ufficio di tutela che diventa ogni giorno più importante ed a cui diamo attribuzioni gravissime.

Gli mettiamo nelle mani la tutela di questa estesa beneficenza e la trattazione di tutti gli affari che la riguardano: onde non sarebbe logico nè serio che non gli dessimo modo d'esercitare l'ufficio suo.

Di più osservo che la Giunta avrà necessità di fare molte pratiche che importano spesa.

Avrà, per esempio, da fare verifiche locali, da visitare lavori, da farsi un concetto dei progetti che si presentano alla sua approvazione; ora come anticipare la spesa occorrente, supponendo che in definitivo possa rifondersi dall'opera pia cui questo lavoro si riferisce?

Come operare le inchieste che spesso saranno necessarie per chiarire alcuni dubbi, per analizzare l'andamento amministrativo, per decidere questioni, come farlo, ripeto, se non vi è chi presta i fondi per l'autorizzazione delle spese?

Noi abbiamo creato un ufficio che pare abbia elementi buoni per funzionare, ma non abbiamo pensato a dargli tutti quei mezzi completivi che sono necessari alla sua azione per renderla efficace.

Io quindi mi permetto di chiamare seriamente l'attenzione del Governo e dell'Ufficio centrale su questa situazione dell'ufficio di tutela, e questo mi parve il luogo opportuno a parlarne, giacchè in questo articolo andiamo determinando le molte funzioni della Giunta per la esplicazione del suo mandato di tutela delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

PRESIDENTE. Il senatore Puccioni propone un altro emendamento a questo articolo, e cioè,

al comma f) egli aggiungerebbe le parole: « e le liquidazioni delle pensioni ».

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'aggiunta proposta del senatore Puccioni.

Io poi mi riservo di riferire domani sull'emendamento Riberi dopo che l'Ufficio centrale avrà preso una deliberazione in proposito.

Rispondo però subito alla interrogazione che il senatore Gadda ha rivolto testè all'Ufficio centrale.

Le cose da lui dette sono fondate e meritano di essere raccomandate all'attenzione del Governo. Dirò anzi che egli ha esposto con maggiore ampiezza quello che era stato accennato nella relazione dell'Ufficio centrale, e che io ho ripetuto nel discorso con cui fu chiusa la discussione generale.

Io però non posso far altro che unirmi ai voti espressi e cioè che il Governo, dichiarando le sue intenzioni, esamini, studi, vegga se si può sperare che la Giunta provinciale amministrativa sia organizzata in tal modo da rispondere all'importantissimo lavoro che le viene demandato con questa legge.

Io non dubito che il Governo porterà su questo argomento tutta la sua attenzione; giacchè sarebbe per verità inutile il fare una legge quando si dovesse trovarsi, dopo fatta, nella condizione che ci trovammo fino al giorno d'oggi.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nel suo discorso del 25 aprile il senatore Costa fece due domande al Governo. Egli prima chiese se la Giunta provinciale amministrativa sarebbe bastata all'ufficio di tutela che le si affiderà colla nuova legge sulle istituzioni di beneficenza; ed interrogò poi il ministro dell'interno, se riteneva che gli strumenti di cui dispone la Giunta provinciale amministrativa siano sufficienti per adempiere ai suoi grandi doveri.

La Giunta provinciale amministrativa si compone di sette individui, compreso il prefetto presidente. Vi sono inoltre due supplenti.

Capisco che per le grandi provincie noi potremmo cadere negli stessi inconvenienti in cui siamo caduti finora colla Deputazione provinciale.

Aumentare il numero dei membri della Giunta provinciale amministrativa, non credo sia il caso; ma organizzare, per questo ufficio speciale della tutela degli istituti pubblici di beneficenza, una segreteria con un numero di contabili i quali possano esaminare e fare le proposte opportune per l'approvazione dei bilanci, credo che potrà giovare.

Questa sarebbe l'opera del regolamento che dovrà essere fatto in seguito a questa legge, e ciò mi sembra necessario, siccome sembra necessario ai senatori che hanno preso parte in questa discussione.

Parmi quindi che, senza aggiungere nulla alla legge organica sui comuni e sulle provincie, non vi sia miglior rimedio di quello da me accennato.

L'ufficio speciale, che si dovrebbe costituire, dovrebbe limitarsi allo studio di tutto ciò che va sottoposto alla Giunta provinciale amministrativa per esercitare debitamente la sua tutela. In questo modo provvederemmo a tutto.

Nè credo necessario, che nella legge che discutiamo debba farsene speciale menzione. Le dichiarazioni mie dovrebbero bastare a soddisfare i desideri che dai vari senatori furono manifestati.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gadda.

Senatore GADDA. Ringrazio il signor ministro di aver dichiarato e promesso che nel regolamento provvederà.

Difatti non sarebbe il caso di formulare qui alcuna disposizione, bastando provvedere mediante il regolamento. Queste dichiarazioni del signor ministro erano però necessarie, anche perchè possono tranquillarci che sarà domandato un provvedimento per la spesa, quando emerga necessaria.

Io perciò non faceva nessuna proposta di aggiunta all'articolo, ma rivolgeva la domanda per conoscere l'apprezzamento dell'Ufficio centrale e le dichiarazioni del Governo.

Io aveva la convinzione che quest'ufficio di tutela, così com'è, non potrebbe funzionare.

Attendo che il regolamento risponda, come

il ministro promise, alla nostra giusta aspettazione.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO. Sono perfettamente d'accordo che su questo argomento non possa deliberarsi sin da ora.

Ma si ponga mente, che la provincia ha un ufficio di segreteria, un ufficio di ragioneria, un ufficio d'arte: ed un ufficio di segreteria, un ufficio di ragioneria, un ufficio d'arte lo ha la prefettura. È perciò necessario, che quell'ufficio qualchesia, che sia necessario per la Giunta provinciale amministrativa, con attribuzioni simili, si coordini cogli uffici esistenti già. Altrimenti andremo incontro ad un aumento indefinito di spese.

Nutro fiducia nell'onor. ministro dell'interno perchè ciò non segua.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Senza spese non si può far nulla.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone che si sospenda la votazione di quest'articolo 35.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Alle 2 seduta pubblica.

Leggo l'ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (*seguito*);

Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888, n. 5602 (serie 3ª), col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Modificazioni alle leggi postali;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Cassinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Disposizioni supplementari alla legge 25 febbraio 1889, n. 3732, sui consorzi d'irrigazione e derivazioni d'acqua per uso industriale;

Trattato di amicizia e di commercio tra l'Italia e lo Stato libero di Orange.

La seduta è sciolta (ore 6 e 15).